SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 84

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 15 aprile 2005.

Istituzione dell'Università degli studi di scienze gastronomiche, non statale legalmente riconosciuta, con sede a Bra.

05A04068

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2005, n. **79.**

Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina, ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, relativo al riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2003, n. 264, emanato a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, che individua le unità dirigenziali di livello generale ed istituisce l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato;

Visti il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, relativi all'Ispettorato centrale repressione frodi;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativa al nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere *d), f), g), l)*, ed *ee)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva sugli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato: «Ministero», per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia, pesca, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, è organizzato nei due seguenti dipartimenti:

a) Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari;

b) Dipartimento delle politiche di sviluppo.

2. I Capi dei dipartimenti svolgono i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo.

3. I Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3 assicurano forme di collaborazione tra loro e di intesa per le attività relative alla elaborazione delle linee di politica nei settori di competenza del Ministero.

Art. 2.

Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari

1. Il Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche economiche di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. Il Dipartimento ha competenza, inoltre, in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

2. Il Dipartimento è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale con le denominazioni e le competenze di seguito indicate:

a) Direzione generale delle politiche agricole: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli in materia di politiche di mercato, in sede comunitaria ed internazionale; analisi, monitoraggio e valutazioni d'impatto dei problemi agricoli, internazionali, ai fini della elaborazione della posizione italiana in sede di Unione europea e di organizzazioni internazionali; adempimenti relativi al FEOGA, sezione garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, concernenti la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia, di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989; promozione e mantenimento di relazioni con gli organi della Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti alle materie di competenza; collaborazione con il Segretario Generale del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura; riconoscimento e vigilanza degli organismi pagatori statali di cui al regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successive modificazioni;

b) Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati: trattazione, cura e rappresentanza in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, in sede comunitaria ed internazionale; elaborazione e coordinamento delle linee di programmazione in materia di politiche agroalimentari in coerenza con la Politica agricola comunitaria (P.A.C.) dell'Unione europea; definizione delle politiche agroalimentari in sede comunitaria e internazionale e attuazione in sede nazionale nel rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento dei piani strategici di settore per lo sviluppo delle filiere di trasformazione e commercializzazione; gestione degli strumenti di integrazioni di filiera nonché degli strumenti di programmazione negoziata in agricoltura; accordi interprofessionali di dimensione nazionale;

c) Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici, di aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura, gestione del fondo per il credito peschereccio; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale;

ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, qualità dei prodotti ittici e relativa educazione. Per le funzioni di propria competenza, la Direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto.

3. Il Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari assicura il necessario coordinamento delle attività delle direzioni generali del dipartimento in funzione del perseguimento di obiettivi di sviluppo per tutti i soggetti delle filiere agricole.

Art. 3.

Dipartimento delle politiche di sviluppo

1. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche strutturali e di sviluppo rurale, sviluppo della qualità per il settore agricolo e agroalimentare, tutela del consumatore, comunicazione e promozione agroalimentare in ambito nazionale e comunitario; gestione dei servizi a supporto degli uffici del Ministero forniti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.); responsabilità sui servizi generali; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

2. Il Dipartimento cura i rapporti con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'ambito della lotta alle frodi agroalimentari, sulla base degli indirizzi del Ministro.

3. Il Dipartimento è articolato in quattro uffici di livello dirigenziale generale con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:

a) Direzione generale dello sviluppo rurale: elaborazione e coordinamento delle linee di programmazione in materia di politiche strutturali in coerenza con la Politica agricola comunitaria (P.A.C.) dell'Unione europea; definizione delle politiche strutturali in sede comunitaria e internazionale e connessi rapporti con le regioni; elaborazione e coordinamento dei quadri comunitari di sostegno; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale e di politica agricola e forestale della montagna, in coerenza con quelle dell'Unione europea; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale; risoluzione di problematiche in materia di politiche imprenditoriali e delle strutture aziendali agricole, contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici; coordinamento degli osservatori per l'imprenditorialità giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattività; coordinamento dell'osservatorio per i servizi in agricoltura; indirizzo operativo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, nonché gli interventi per la razionalizzazione del sistema logistico nazionale; gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario, la cooperazione agricola e la meccanizzazione agricola, fatte salve le competenze del Ministero delle attività produttive;

b) Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari: attività legate alla tracciabilità delle produzioni di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione per la qualità; disciplina generale e coordinamento in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e relativa educazione, di agricoltura biologica, di valorizzazione economica dei prodotti agricoli e agroalimentari, esclusi quelli ittici; certificazione delle attività agricole ecocompatibili; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali, di regolazione delle sementi, di materiale di propagazione, nonché del settore fitosanitario e dei fertilizzanti, dei registri di varietà vegetali e dei libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali, delle attività venatorie e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; elaborazione, per quanto di competenza, del *Codex alimentarius*; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli e venatorie; per le attività di controllo nella qualità delle merci di importazione e di contrasto delle iniziative di concorrenza sleale in agricoltura; gestione degli interventi per il sostegno agli operatori agricoli colpiti da eccezionali avversità atmosferiche; attività di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

c) Direzione generale per la tutela del consumatore: coordinamento della comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla rete Internet; promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale; attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modi-

ficato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e relativa educazione;

d) Direzione generale dell'amministrazione: gestione delle risorse umane e strutturali e cura del trattamento giuridico ed economico e di quiescenza del personale del Ministero; programmazione e gestione delle attività di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali; contrattazione e mobilità; attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; gestione contabile e predisposizione del bilancio del Ministero; coordinamento e gestione delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, agli altri enti, società e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo la normativa vigente; attività di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e sulle gestioni di ammasso.

Art. 4.

Consiglio nazionale dell'Agricoltura

1. Il Consiglio nazionale dell'Agricoltura è organo tecnico consultivo del Ministro ed ha il compito di svolgere attività di alta consulenza, di studio e ricerca.

2. Il Consiglio è presieduto dal Ministro, ed è composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente, e da venti esperti di comprovata qualificazione tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, economiche, giuridiche e politiche e di qualificata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attività.

3. I componenti del Consiglio sono nominati dal Ministro fra i docenti universitari, magistrati ordinari o amministrativi e equiparati, ricercatori di enti pubblici e privati, dirigenti di amministrazioni ed enti pubblici, organizzazioni internazionali e altri esperti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione. Due componenti sono nominati su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico per una sola volta.

4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento, comprendente l'eventuale ripartizione dell'attività istruttoria in sezioni e la definizione dei relativi ambiti di competenza.

5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero.

6. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le indennità spettanti ai componenti.

Art. 5.

Uffici di diretta collaborazione

1. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali.

2. L'Ufficio di Gabinetto promuove, con cadenza almeno mensile, azioni di coordinamento delle attività operative dei Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3.

3. Nell'ambito del Gabinetto opera il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, composto di dieci addetti scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica, coordinato dal responsabile dei servizi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Il Ministro determina, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indennità spettante ai componenti del nucleo. L'Ufficio di Gabinetto si avvale del Nucleo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.). Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Alle dipendenze funzionali del Ministro opera il reparto specializzato Comando carabinieri politiche agricole, istituito presso il Ministero, che svolge controlli straordinari sulla erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale repressione frodi, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

5. Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, può inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli addetti del

Ministero che svolgano l'incarico di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 6.

Misure transitorie e definizione dell'ordinamento

1. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e sono definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio. Fino all'adozione dei predetti decreti, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva per il personale e di miglioramento nella utilizzazione delle risorse umane, stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la dotazione organica del Ministero è rideterminata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo i dati della tabella A, allegata al presente decreto. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante ai titolari dei due nuovi incarichi dirigenziali di livello generale, rispetto al numero degli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, ad esclusione degli incarichi dirigenziali di livello generale presso l'Ispettorato centrale repressione frodi e il Corpo forestale dello Stato, è compensato sopprimendo contestualmente al conferimento presso l'amministrazione quattro posti di livello dirigenziale di seconda fascia effettivamente coperti alla data del 30 settembre 2004.

3. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400; analoga verifica viene effettuata, ogni due anni, ai sensi del medesimo articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *d)*, in ordine alla consistenza dell'organico e alla distribuzione delle risorse umane fra le suddette aree.

4. Ai fini dell'attuazione delle attività di formazione e riqualificazione del personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *s)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo emanato in attuazione della disposizione medesima, il Ministero utilizza anche le risorse provenienti dai risparmi di spesa conseguenti alla riorganizzazione della struttura.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi al Ministero, e alla stipula dei relativi contratti.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla stipula dei relativi contratti.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 6

TABELLA A
(prevista dall'articolo 6, comma 2)

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dotazione organica del personale

Qualifiche dirigenziali	
Dirigente di 1^ fascia	9
Dirigente di 2^ fascia	69 (cfr. nota 1)
Totale	78
Area funzionale C – posizione economica C3	
Coordinatore amministrativo	96
Coordinatore tecnico	97
Totale	193
Area funzionale C – posizione economica C2	
Direttore amministrativo	124
Direttore tecnico	77
Totale	201
Area funzionale C – posizione economica C1	
Collaboratore amministrativo	96
Collaboratore tecnico	67
Totale	163
Area funzionale B – posizione economica B3	
Assistente amministrativo	168
Assistente tecnico	40
Totale	208
Area funzionale B – posizione economica B2	
Operatore amministrativo	74
Operatore tecnico	45
Totale	119
Area funzionale B – posizione economica B1	
Addetto amministrativo	170
Addetto tecnico	70
Totale	240
Area funzionale A – posizione economica A1	
Ausiliario	22
Totale	22
Totale qualifiche dirigenziali	78
Totali aree funzionali	1146
Totale complessivo	1224

(nota 1: 4 posti sono indicati in via transitoria ai sensi dell'art. 6 comma 2)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».

— Si trascrive il testo del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio

dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.».

— Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina:

«Art. 3 *(Disposizioni in materia di controlli e di personale)*. — 1. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie ed agroalimentari, della Guardia di finanza, nonché dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni e sugli interventi di cui al presente decreto.

2. Al fine di garantire la massima efficienza dei controlli espletati dal Corpo forestale dello Stato il Ministro delle politiche agricole e forestali può, con proprio decreto, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, istituire appositi nuclei agroalimentari forestali che operano alle dirette dipendenze del Ministro.

3. L'ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa.

4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in considerazione della specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta un'alta preparazione tecnica, onerosità e rischi legati anche all'attività di polizia giudiziaria, è attribuita un'indennità pari a quella già prevista per il personale con identica qualifica del comparto «Sanità».

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, calcolato in 950 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

6. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione è autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a procedere alle assunzioni necessarie alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, come definita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

7. Per le esigenze di potenziamento dell'attività di prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero della sanità è autorizzato, per una sola volta, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche, ad indire concorsi pubblici per la copertura delle vacanze esistenti in organico nella qualifica di dirigente di primo livello del ruolo sanitario con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché a ricoprire, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, le vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali di secondo livello del ruolo sanitario mediante concorsi riservati al personale in servizio appartenente alle posizioni iniziali dello stesso ruolo.

8. Ai fini di una migliore efficienza del Ministero della sanità, le sperimentazioni previste dall'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, devono intendersi riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunque operante presso il medesimo Ministero.

9. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie attività istituzionali, l'Agenzia, esaurite le procedure di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto nazionale in materia di progressione

del personale, è autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di previsione per il predetto anno, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche. In deroga al citato contratto nazionale e alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale, ma nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le selezioni volte all'accertamento delle professionalità richieste avverranno per titoli e mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio orale per i soli esterni. Per il personale già in servizio si applicano le norme in materia di accertamento per soli titoli, previo un breve corso di formazione predisposto dalla stessa Agenzia.».

— Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»:

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificità, omogeneità di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:

a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonché delle modalità di progressione di carriera e del corso di formazione;

b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera *a)*, e prevedendo altresì la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;

c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalità di accesso, di formazione e di progressione».

— Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, reca «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari».

— Il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, reca «Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina».

— Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, reca «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi».

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante «Disposizioni in materia di agricoltura»:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalità e ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:

a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attività dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverrà fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;

b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a)* abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari;

c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera *a)* si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie;

d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n. 1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;

e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarità dei settori di cui al comma 1, nonché di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 9 del regolamento n. 178/2002/CE del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare princìpi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonché di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;

g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;

h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i princìpi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie;

i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;

l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata;

m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e alla pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilità, differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'art. 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione;

o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;

p) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e accorpare le procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli associati, attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresì, la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;

r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;

s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;

t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni sulla base di princìpi di sussidiarietà e garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;

u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;

v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima;

z) riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine;

aa) rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore ittico e le attività di pesca e di acquacoltura, nonché le attività connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonché degli articoli 123, 164, da 169 a 179 e 323 del codice della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;

cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 318 del codice della navigazione;

dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art. 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni alle società;

ff) definire e regolamentare l'attività agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali nonché le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti;

gg) dettare i principi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;

hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.».

Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come modificato dall'art. 6 del Trattato di Amsterdam ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209:

«Art. 32. — 1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.

2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli 39 e 46 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli.

3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I del presente Trattato.

4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.».

— Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 5 *(I Dipartimenti)*. — 1. I Dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero. Ai Dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i Dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

2. L'incarico di capo del Dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro.

4. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso.

5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del Dipartimento:

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro;

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo princìpi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del Dipartimento;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio Dipartimento;

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del Dipartimento;

f) è sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) può proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;

h) è sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. Con le modalità di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del Dipartimento».

Note all'art. 2:

— Il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE, è pubblicato nella GUCE n. L 388 del 30 dicembre 1989.

— Il regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», è pubblicato nella GUCE n. L 158 dell'8 luglio 1995.

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d)*, *f)*, *g)*, *l)*, *ee)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»:

«Art. 16 *(Crediti in discussione presso la Camera arbitrale)*. — 1. In caso di crediti vantati dagli imprenditori agricoli nei confronti della pubblica amministrazione, la camera nazionale arbitrale in agricoltura di cui al decreto ministeriale 1° luglio 2002, n. 743, del Ministro delle politiche agricole e forestali, che sia stata adita, certifica che entro centottanta giorni sarà definita la posizione del soggetto istante.

2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito potranno tenere conto di tale certificazione ai fini della valutazione complessiva delle garanzie dell'imprenditore agricolo.

3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera nazionale arbitrale in agricoltura sono approvati, su proposta degli organi della camera medesima, con decreto ministeriale».

— La legge 8 novembre 1986, n. 752, reca «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura».

— Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, reca «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488».

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito

l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio».

— Si trascrive il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»:

«Art. 1 *(Vigilanza sulle corse dei cavalli ed esercizio delle scommesse)*. — 1. L'incremento e il miglioramento delle razze equine, in ragione delle loro diverse utilizzazioni, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione dell'idoneità delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento ed addestramento sulla base di parametri predeterminati e la determinazione degli stanziamenti a premi spettano al Ministero per le politiche agricole, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.).

2. L'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli, che si svolgono in Italia e all'estero, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, è esclusivamente riservato al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole. A tal fine sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, il Ministero delle finanze esercita il totalizzatore nazionale, cui vengono, in tempo reale, direttamente riversati i dati relativi alle scommesse, e vigila sulla regolarità delle gare e del gioco, anche avvalendosi di apposite commissioni, cui non compete alcuna decisione sui risultati delle gare, nominate con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, delle quali fanno parte rappresentanti dei citati Ministeri ed esperti del settore.

3. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, sulla base di criteri selettivi determinati tenendo conto dei dati affluiti al totalizzatore nazionale, procedono al controllo della posizione tributaria dei concessionari di cui all'art. 2».

«Art. 2 *(Concessioni per l'esercizio delle scommesse)*. — 1. Il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:

a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione delle scommesse;

b) potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e controllabili;

c) omogeneità ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie categorie di concessionari;

d) eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il concessionario in funzione dei costi di avviamento;

e) garanzia della libertà di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o società e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun concessionario;

f) previsione di modalità di controllo centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari di obblighi di segnalazione all'Amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entità economica e ripetizione del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro delle finanze al fine di assicurarne la compatibilità con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria;

g) riserva, nel primo piano di potenziamento della rete di accettazione, di una quota pari al 5 per cento delle concessioni da attribuire con gara in favore di soggetti iscritti all'albo degli allibratori, che abbiano esercitato tale attività per un periodo non inferiore a dieci anni;

h) durata di sei anni.

2. Il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che saranno messe a gara nell'anno successivo.

3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. La concessione per l'esercizio della scommessa Tris non è rinnovabile.

4. L'esercizio delle scommesse presso gli sportelli all'interno degli ippodromi è riservato ai titolari degli ippodromi stessi.

5. L'esercizio della scommessa Tris è attribuito ad un unico concessionario.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole sono approvate le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al presente regolamento.

7. Il trasferimento della concessione è consentito previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole.

8. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese di cui al primo periodo comunicano al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalla concessione.

9. Non è ammessa la contemporanea titolarità, anche parziale, diretta o per interposta persona, di ippodromi e di agenzie ippiche o concessione per l'accettazione della scommessa Tris. È, tuttavia, consentito ai titolari di ippodromi di ottenere la concessione di agenzie esclusivamente all'interno degli stessi. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento».

«Art. 3 *(Decadenza e revoca delle concessioni)*. — 1. Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, dichiara la decadenza dalla concessione:

a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara;

b) in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;

c) in particolare, quando il concessionario non rispetta le disposizioni di cui all'art. 2, comma 8, ovvero accetta scommesse in violazione dei divieti di cui all'art. 4, comma 4, ed all'art. 6, comma 3;

d) quando nello svolgimento dell'attività sono commesse violazioni delle disposizioni del presente regolamento e di quelle di cui ai decreti previsti dall'art. 4, comma 5, nonché della normativa tributaria.

2. Il concessionario nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, né direttamente né per interposta persona, nei tre anni successivi alla data di pubblicazione del detto provvedimento, alla attribuzione di nuove concessioni di cui all'art. 2.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli amministratori e ai soci che esercitano il controllo delle società concessionarie ai sensi dell'art. 2359 del codice civile».

«Art. 4 *(Scommesse consentite)*. — 1. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale o a quota fissa.

2. Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo, è ripartito tra gli scommettitori vincenti.

3. Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra lo scommettitore e il gestore delle scommesse. Tali scommesse non possono essere effettuate presso gli sportelli e le agenzie all'interno degli ippodromi.

4. È vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore.

5. La tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse Tris giocate nella settimana, le relative regole di svolgimento, l'introduzione e il numero delle scommesse assimilabili alla scommessa Tris sotto il profilo della modalità di accettazione e di totalizzazione, nonché i limiti posti alle scommesse sono stabiliti, anche su proposta dell'UNIRE, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole. È vietata, salvo specifica autorizzazione dei predetti Ministri, qualunque forma di scommessa non contemplata dal presente regolamento.

6. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la scommessa Tris si applicano anche alle scommesse alla stessa assimilabili sotto il profilo delle modalità di accettazione e di totalizzazione».

«Art. 5 *(Programma ufficiale delle corse)*. — 1. Il Ministero per le politiche agricole, sentito il Ministero delle finanze, verifica annualmente il calendario ufficiale delle corse redatto dall'UNIRE.

2. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti delle scommesse e in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e può essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall'UNIRE, purché corredata di tutte le informazioni richieste per l'effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle scommesse.

3. Tutta l'attività ippica è riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti risultano sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale».

«Art. 11 *(Soluzione delle controversie)*. — 1. Le contestazioni insorte in sede di interpretazione e di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione di quelle relative all'applicazione degli articoli 2 e 3, e delle scommesse dallo stesso disciplinate, sono obbligatoriamente sottoposte, per la loro soluzione, al giudizio di apposita commissione nominata dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con reclamo scritto da inoltrare entro il quindicesimo giorno dalla convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore.

2. La commissione decide, sentite le parti, entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo, con decisione vincolante ed immediatamente esecutiva.

3. La decisione della commissione può essere impugnata dinanzi all'autorità giudiziaria.

4. La commissione è composta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a quella di consigliere, che la presiede, e da due membri con qualifica non inferiore a dirigente, di cui uno designato dal Ministro per le politiche agricole. La commissione è nominata dal Ministro delle finanze. Per ogni membro è altresì nominato, con gli stessi requisiti e modalità, un supplente».

«Art. 12 *(Attribuzione dei proventi)*. — 1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all'UNIRE, al fine di garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il montepremi ed il finanziamento delle provvidenze per l'allevamento, secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro delle finanze.

2. L'UNIRE destina annualmente quote adeguate dei proventi derivanti dalle scommesse, al netto delle imposte e delle spese per l'accettazione e la raccolta delle scommesse medesime per l'impianto e l'esercizio del totalizzatore nazionale, nonché per l'attività delle commissioni di cui all'art. 1, comma 2, compresi i compensi da riconoscere ai componenti delle stesse, al perseguimento delle proprie finalità con particolare riferimento a:

a) sostegno dell'allevamento e dell'impiego del cavallo italiano da sella e da corsa e della selezione degli stessi;

b) incentivazione di piani occupazionali, volti a favorire l'avviamento al lavoro e la formazione professionale, con particolare riguardo alla verifica dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore ed all'introduzione di meccanismi di disincentivazione del ricorso al lavoro irregolare ed all'evasione contributiva;

c) iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri;

d) finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;

e) costituzione e miglioramento di centri di allenamento ippico polifunzionale e di allevamento;

f) realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi;

g) ricerca scientifica nel settore dell'allevamento, dell'allenamento e dell'antidoping;

h) controllo della regolarità di tutte le attività relative alle corse;

i) promozione dell'attività ippica;

l) formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore».

«Art. 13 *(Segnale televisivo per la trasmissione delle corse)*. — 1. Il Ministro delle comunicazioni attribuisce la concessione per l'utilizzo

del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, anche al di fuori dei locali nei quali avviene l'accettazione delle scommesse, esclusivamente all'UNIRE, che ne esercita la gestione secondo le modalità stabilite di concerto dal Ministro delle finanze con il Ministro per le politiche agricole».

— Si trascrive il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»:

«Art. 6 *(Compiti degli uffici di statistica)*. — 1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:

a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'àmbito del programma statistico nazionale;

b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;

c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.

2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.

4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, può richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge.

5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17.

6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta».

— La legge 28 ottobre 1999, n. 410, reca «Nuovo ordinamento dei consorzi agrari».

Note all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:

«Art. 10. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.

2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *d)*. Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità.

3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti».

— Si trascrive il testo dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»:

«Art. 168 *(Esperti)*. — L'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.

Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di dieci unità, persone estranee alla pubblica amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile né dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.

L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume *in loco* la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.

Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonché il

posto di pari livello già istituito per gli esperti regionali di cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.

Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri.

Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, non possono superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro unità fissate dall'art. 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il Ministro per gli affari esteri può chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.

Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono complessivamente superare il numero di novantadue, di cui quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre disposizioni né a quello inviato all'estero in missione temporanea».

Note all'art. 6:

— Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei Dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree Dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi Dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi».

— Per il testo del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», si vedano le note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, recante «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti»:

«Art. 8 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. In sede di prima attuazione, ogni amministrazione può conferire un numero di incarichi non superiore a quello dei dirigenti già in servizio presso di essa alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenendo altresì conto dei concorsi per i quali, alla stessa data, sia stata richiesta l'autorizzazione al Dipartimento della funzione pubblica, nonché dei posti per i quali sono in corso, alla medesima data, altre procedure di conferimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. In sede di prima attuazione, una amministrazione non può conferire un incarico al dirigente in servizio presso o vincitore di concorsi già banditi da altra amministrazione qualora questa abbia confermato, o conferito, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, o dalla approvazione delle graduatorie, l'incarico al medesimo dirigente. In tale caso la durata dell'incarico è concordata con il dirigente entro i limiti minimo e massimo stabiliti nell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ove non si raggiunga l'accordo, la durata è pari al predetto limite minimo».

— Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato».

— Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:

«Art. 12. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;

b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;

c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;

d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;

e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;

f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei princìpi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;

g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di Dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;

h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;

i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'Amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;

l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;

m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;

p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;

t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali».

— Si trascrive il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*».

05G0102

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3429).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2004, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della città di Bari in occasione del XXIV Congresso eucaristico nazionale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 2005, n. 3420, recante «Interventi conseguenti alla dichiarazione di "grande evento" nel territorio della città di Bari in occasione del XXIV Congresso eucaristico nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2004, con il quale è stato prorogato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo della regione Abruzzo per le parti interessate dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 18 luglio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso»;

Vista la nota del 18 marzo 2005 del commissario delegato per il superamento dell'emergenza del sistema Gran Sasso L'Aquila Teramo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2004, n. 3362, recante: «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005, n. 3399, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante: «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonché le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n. 3394 del 18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402 del 10 marzo 2005 e 3417 del 24 marzo 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3406 del 4 marzo 2005 e art. 6 dell'ordinanza n. 3417 del 24 marzo 2005 recanti «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania»;

Vista la nota del 9 marzo 2005 del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, con la quale si chiede di integrare l'ordinanza di protezione civile n. 3397 del 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei

comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004», nonché l'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 3417 del 2005;

Vista la richiesta del Prefetto di Chieti - Commissario delegato formulata con nota del 19 aprile 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la proroga dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2006, nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;

Vista l'ordinanza n. 2986 del 31 maggio 1999, concernente: «Interventi urgenti intesi a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla situazione di crisi socio-ambientale dell'area riguardante il sito industriale dell'ACNA ricadente nei territori dei comuni di Cengio, in provincia di Savona, e Saliceto, in provincia di Cuneo e del fiume Bormida», nonché le ordinanze di protezione civile n. 3012 del 21 ottobre 1999, n. 3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24 luglio 2002, e l'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3251 del 14 novembre 2002;

Vista la richiesta del Prefetto di Genova - Commissario delegato formulata con nota del 21 aprile 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione alle esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II ed all'elezione del Pontefice, al fine di garantire la più ampia partecipazione di fedeli provenienti dall'Italia e dal mondo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3423 del 5 aprile 2005, recante «Interventi conseguenti alla dichiarazione di "grande evento" in relazione alle esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II, ed all'elezione del Pontefice»;

Vista la richiesta del 20 aprile 2005 del vice capo di Gabinetto del sindaco del comune di Roma;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2004, recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della città di Bari in occasione del XXIV Congresso eucaristico nazionale, è autorizzato ad assegnare risorse finanziarie, nel limite massimo complessivo di € 1.870.000,00, per la predisposizione degli occorrenti interventi realizzativi di cui abbia riconosciuta l'utilità per la celebrazione del «grande evento»; l'erogazione delle predette risorse avviene sulla base di idonee produzioni documentali comprovanti le spese effettuate, a seguito di apposito giudizio di congruità reso da professionista all'uopo nominato dal commissario delegato medesimo. Al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3420 del 24 marzo 2005.

Art. 2.

1. Per accelerare il proseguimento delle iniziative di carattere urgente finalizzate alla messa in sicurezza dei laboratori del Gran Sasso e per la eventuale bonifica delle aree inquinate, alle deroghe previste all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 18 luglio 2003 e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti: «articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; art. 25 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articoli 65, 66 e 67».

Art. 3.

1. Al fine di consentire alle regioni, destinatarie delle risorse finanziarie di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2004, n. 3362, di porre in essere gli interventi necessari alla riduzione del rischio sismico, all'art. 2, comma 2, secondo periodo, della medesima ordinanza n. 3362 del 2004, le parole «entro sessanta giorni decorrenti dal 31 marzo 2005,» sono sostituite dalle parole «entro centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti di cui all'art. 3, comma 2, della presente ordinanza».

2. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2004, n. 3362, le parole «di cui al comma 3» sono sostituite con le parole « di cui al comma 4».

Art. 4.

1. Le risorse finanziarie trasferite all'Ufficio territoriale del Governo di Alessandria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005, n. 3399, sono riversate in un'apposita contabilità speciale all'uopo istituita con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, ed intestata al prefetto di Alessandria.

Art. 5.

1. All'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'utilizzo della somma depositata sul predetto conto bancario è effettuato dal responsabile della funzione amministrativa della struttura di missione, previa approvazione dell'esigenza di spesa da parte del responsabile della struttura di missione medesima, con obbligo di rendicontazione e nel rispetto di apposita regolamentazione definita dal capo del Dipartimento con proprio provvedimento».

2. Sono a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute fino al 30 aprile 2005 dagli esperti di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2004 e all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 3402 del 2005. Al coordinatore dei predetti esperti è riconosciuta una maggiorazione aggiuntiva sull'indennità percepita nella misura del 10%.

Art. 6.

1. Al fine di accelerare le procedure di riscossione dei crediti previsti dal decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, i comuni della regione Campania, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1273 del codice civile, i debiti dei consorzi, e degli altri affidatari della regione Campania che hanno conferito fino al 31 dicembre 2004 rifiuti solidi urbani agli impianti di produzione di combustibili derivati da rifiuti, in ordine al pagamento della relativa tariffa nei confronti del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004 e dei soggetti affidatari del servizio nonché in ordine al pagamento degli importi previsti in favore dei comuni destinatari di misure di compensazione ambientale. L'assunzione dei debiti avviene, per quanto riguarda i debiti dei consorzi, in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta da ciascun comune e, per quanto riguarda gli altri affidatari della regione Campania, in misura proporzionale all'importo dei trasferimenti ad essi spettanti da parte di ciascun comune affidante in base al contratto o altro atto di affidamento del servizio.

2. Per assicurare l'attuazione del piano di rientro dell'anticipazione concessa da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, i comuni rilasciano delegazione di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1266 e seguenti del codice civile, a valere sui trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, in base alla quale il Ministero dell'interno è delegato a pagare i contributi erariali direttamente a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a. a titolo di rimborso del capitale e degli oneri finanziari relativi alle somme erogate in anticipazione.

3. Il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004 è autorizzato a compiere tutti gli atti inerenti all'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 7.

1. I prefetto di Chieti, commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005, in ragione della complessità delle iniziative da porre in essere per il superamento del contesto critico in esame, è autorizzato, altresì, ad avvalersi per gli aspetti tecnici di un esperto in scienze geologiche appartenente alla pubblica amministrazione; per tali attività al predetto soggetto è corrisposto un compenso mensile pari al 40% del trattamento stipendiale in godimento, con oneri posti a carico dei fondi del commissario delegato.

Art. 8.

1. Il prefetto di Genova, nominato commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2005, è autorizzato a richiedere l'apertura di un'apposita contabilità speciale all'uopo istituita con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Nella predetta contabilità speciale dovranno confluire le risorse finanziarie, assegnate o acquisite ai sensi delle ordinanze indicate in premessa, ed ancora disponibili sulla contabilità speciale del dott. Stefano Leoni, in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali.

Art. 9.

1. Per il potenziamento dei servizi pubblici volto a soddisfare le maggiori esigenze connesse alle celebrazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2005, le disposizioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3423 del 5 aprile 2005 si applicano anche al personale delle aziende Trambus, Acea distribuzione, Ato2. Ama, Metro, Atac, Sita e Sta, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

0504452

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 2004.

Quinta operazione di cessione dei crediti contributivi dell'INPS.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e successivamente modificato («art. 13»), concernente la cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.;

Considerato che l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato in data 29 novembre 1999 tra l'I.N.P.S. e la società di cartolarizzazione costituita ai sensi del comma 4 dell'art. 13, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto del 5 novembre 1999, l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato tra le medesime parti in data 31 maggio 2001, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto dell'8 settembre 2000, l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato tra le medesime parti in data 18 luglio 2002, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto del 23 maggio 2002, e l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato tra le medesime parti in data 18 luglio 2003, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto del 17 marzo 2003, prevedono la possibilità per l'I.N.P.S. di ottenere un ulteriore importo da corrispondersi da parte della società di cartolarizzazione a titolo di anticipazione del corrispettivo finale previsto nei menzionati contratti e da finanziarsi con l'emissione di ulteriori titoli, o la contrazione di prestiti, a fronte dei crediti contributivi precedentemente ceduti, cui possono aggiungersi altri crediti contributivi da cedersi dall'I.N.P.S. alla società di cartolarizzazione;

Considerato inoltre che, relativamente a tali altri crediti contributivi ceduti, è versato un corrispettivo suddiviso in una quota iniziale a titolo definitivo ed in una eventuale quota finale sempreché ciò sia disposto da uno o più decreti emessi ai sensi del comma 2, dell'art. 13 e ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli precedentemente emessi;

Visto il decreto emesso il 31 agosto 2004 dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stato dato avvio ad una ulteriore fase dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. ai sensi del comma 18, dell'art. 13 e dei citati articoli 3.2 dei contratti di cessione dei crediti stipulati dall'I.N.P.S., rispettivamente, in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001, 18 luglio 2002 e 18 luglio 2003 (gli Originari Contratti di Cessione»);

Visti, in particolare, i commi 2, 5 e 11, dell'art. 13, ai sensi dei quali, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emessi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le tipologie ed il valore nominale dei crediti ceduti, il prezzo iniziale a titolo definitivo e le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre per finanziare il pagamento del prezzo, nonché gli impegni accessori che l'I.N.P.S. assume, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione, per il buon esito dell'operazione di cartolarizzazione;

Considerato che, ai sensi del comma 1, dell'art. 13, l'incarico di consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione è assolto dalle agenzie di rating;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 13, l'I.N.P.S. cede alla società di cartolarizzazione Società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. — S.C.C.I. S.p.a. («SCCI»), costituita ai sensi del comma 4 dell'art. 13, i crediti contributivi previdenziali verso le aziende tenute al versamento a mezzo di denuncia mensile (ivi inclusi i comuni, le province, le regioni e lo Stato) (i «Crediti aziende»), i crediti contributivi verso gli artigiani ed i commercianti (i «Crediti artigiani e commercianti»), nonché i crediti contributivi verso le tipologie dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri e delle aziende agricole (i «Crediti agricoli»), di seguito collettivamente indicati come «Crediti Ceduti», unitamente ai relativi oneri accessori per interessi e sanzioni civili, la cui cessione per le medesime tipologie, di cui agli Originari Contratti di Cessione, si ricon-

ferma in considerazione dell'unitarietà del portafoglio a garanzia dei titoli emessi ai sensi del successivo art. 5. I Crediti Ceduti comprendono quelli che:

I) siano maturati successivamente alla data del 31 dicembre 2003 ed entro la data del 31 dicembre 2004 compreso, per tali intendendosi i crediti contributivi che il debitore non abbia provveduto a pagare alla scadenza prevista e che siano stati contabilizzati dall'I.N.P.S. per l'anno finanziario 2004;

II) non siano stati ancora riscossi dall'I.N.P.S. alla data del 30 aprile 2004 compreso; e

III) non siano eliminati dall'I.N.P.S. in applicazione della procedura interna di eliminazione dei crediti attualmente in vigore e disciplinata con delibera del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. del 10 febbraio 1998, n. 210, entro il giorno immediatamente precedente la data di consegna degli elenchi dei Crediti Ceduti, che l'I.N.P.S. dovrà predisporre e trasmettere a SCCI come di seguito indicato.

In relazione ai Crediti Ceduti, l'I.N.P.S. garantisce a SCCI l'importo nominale minimo di cessione di euro 3.500.000.000, relativamente ai crediti indicati al precedente punto i), suddiviso in euro 1.855.000.000 di Crediti aziende, euro 1.050.000.000 di Crediti artigiani e commercianti ed euro 595.000.000 di Crediti agricoli. L'I.N.P.S. redige, ai sensi del comma 6, dell'art. 13, appositi elenchi dei Crediti Ceduti entro e non oltre il 31 maggio 2005.

L'apposito contratto di cessione che I.N.P.S. sottoscrive con SCCI (il «Nuovo Contratto di Cessione») disciplina, inoltre, i meccanismi di aggiustamento, da applicarsi tra ciascuna tipologia di Crediti Ceduti di cui al precedente punto i), quali risultanti dagli elenchi, nel caso in cui si verifichino eccedenze o carenze rispetto ai relativi importi nominali minimi garantiti sopra riportati. In particolare saranno adottati per sopperire alle carenze di crediti residue dopo l'applicazione dei meccanismi di aggiustamento di cui sopra: (1) i meccanismi di cessione di ulteriori crediti contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 2004, che l'I.N.P.S. è tenuto a cedere o, in subordine, (2) le modalità di calcolo degli importi che l'I.N.P.S. è tenuto a corrispondere in contanti a SCCI, qualora le cessioni di cui al punto (1) del presente capoverso non risultassero attuabili, attuate o sufficienti.

Ai fini degli aggiustamenti tra tipologie di crediti e delle cessioni di crediti aggiuntivi di cui sopra, i Crediti aziende, i Crediti artigiani e commercianti, ed i Crediti agricoli sono conteggiati per un importo da definire nel Nuovo Contratto di Cessione con l'approvazione delle agenzie di rating coinvolte nell'emissione sulla base delle proiezioni di incasso relativa a ciascuna tipologia nel modello finanziario dell'operazione, e comunque:

a) i Crediti aziende saranno conteggiati per un importo pari al 200% rispetto ai Crediti agricoli e per un importo pari al 170% rispetto ai Crediti artigiani e commercianti;

b) i Crediti artigiani e commercianti saranno conteggiati per un importo pari al 40% rispetto ai Crediti aziende e per un importo pari al 130% rispetto ai Crediti agricoli; e

c) i Crediti agricoli saranno conteggiati per un importo pari al 25% rispetto ai Crediti aziende e per un importo pari al 60% rispetto ai Crediti artigiani e commercianti.

Ai fini del computo degli importi di cui al punto (2) che precede, verranno applicati alle residue carenze di Crediti Ceduti, per ciascuna tipologia e secondo le modalità specificate nel Nuovo Contratto di Cessione, delle percentuali pari, rispettivamente, a 80%, 50% e 50% del valore nominale dei Crediti aziende, dei Crediti artigiani e commercianti e dei Crediti agricoli.

Art. 2.

L'I.N.P.S. riceve da SCCI, la quale utilizza a tal fine il ricavo dell'emissione, per un importo massimo complessivo di euro 4.000 milioni, al netto delle commissioni, delle spese e degli altri oneri iniziali a carico di SCCI entro un importo massimo complessivo di euro 1.500 milioni, i seguenti importi:

a) contestualmente all'emissione dei titoli di cui al successivo art. 5, quale anticipazione del corrispettivo finale dovuto a fronte della cessione di crediti di cui all'art. 3.2 degli Originari Contratti di Cessione, un ammontare non inferiore a euro 1.500 milioni;

b) contestualmente all'emissione dei titoli di cui al successivo art. 5, a fronte della cessione dei Crediti Ceduti, un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile, non soggetto a conguagli, di importo non inferiore ad euro 1.000 milioni;

c) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi:

1) in denaro, qualora l'importo derivante dalla riscossione dei Crediti Ceduti e dei crediti già ceduti con gli Originari Contratti di Cessione, e dalle altre operazioni accessorie a quella di cartolarizzazione, ecceda la somma:

(i) dei corrispettivi complessivamente versati da SCCI all'I.N.P.S. a qualunque titolo, a fronte dell'acquisto dei crediti ceduti nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, con gli Originari Contratti di Cessione e con il Nuovo Contratto di Cessione; e

(ii) degli oneri per interessi e gli altri oneri accessori, dei costi connessi a ciascuna fase dell'operazione di cartolarizzazione, delle spese di riscossione e di ogni altro compenso dovuto ai concessionari, delle spese di recupero corrisposte all'I.N.P.S. nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 e dalle convenzioni tra creditori stipulate e da stipularsi in conformità alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione; ovvero

2) ove i titoli emessi per finanziare l'acquisto dei Crediti Ceduti e dei crediti già ceduti con gli Originari Contratti di Cessione siano stati interamente rimborsati, l'ulteriore corrispettivo è corrisposto, a scelta e su richiesta dell'I.N.P.S., mediante retrocessione da SCCI all'I.N.P.S., senza garanzia di solvenza né di esistenza, dei Crediti Ceduti e dei crediti già ceduti con gli Originari Contratti di Cessione e non ancora incassati, nonché di ogni altra somma, credito o diritto vantato da SCCI.

L'I.N.P.S. può richiedere a SCCI di anticipare, in tutto o in parte e in una o più volte, il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di cui al punto *c)*, ove SCCI sia in grado di finanziare tale anticipato pagamento mediante collocamento di nuovi titoli o assunzione di finanziamenti da stabilirsi con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed a condizione che ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli in essere.

Art. 3.

L'I.N.P.S., con cadenza mensile, e i concessionari, entro il decimo giorno successivo alla riscossione, versano sull'apposito conto corrente acceso da SCCI presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 3 del decreto emanato in data 5 novembre 1999 dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le somme rispettivamente riscosse per conto di SCCI a fronte dei Crediti Ceduti.

SCCI può utilizzare un conto corrente diverso da quello acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, da aprirsi presso un primario istituto di credito, nel caso in cui all'indebitamento a breve termine non garantito e non subordinato della Repubblica italiana venga attribuito un rating inferiore a A-1+ da Standard & Poor's Rating Services, ovvero a P-1 da Moody's Investors Service, ovvero a F-1 da Fitch Ratings Ltd, e l'utilizzo del suddetto conto sia richiesto dalle società di rating come condizione per il mantenimento del rating attribuito ai titoli emessi.

Con periodicità semestrale l'I.N.P.S. effettua i necessari conguagli relativamente a versamenti non dovuti o a somme erroneamente incassate.

Art. 4.

Gli impegni accessori richiesti all'I.N.P.S. per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione, ai sensi del comma 11, dell'art. 13, sono indicati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

A fronte dell'attività di riscossione svolta dai concessionari in relazione ai Crediti Ceduti ed iscritti a ruolo, il relativo onere degli aggi, delle commissioni e delle spese di riscossione e recupero sostenute è assunto da SCCI nel limite massimo del 2% dei Crediti Ceduti riscossi e recuperati, indipendentemente dal costo effettivamente sostenuto per la riscossione, mentre la parte eccedente il 2% dei Crediti Ceduti riscossi e recuperati è a carico dell'I.N.P.S. Quest'ultimo assume altresì gli oneri connessi all'anticipazione della remunerazione eventualmente riconosciuta ai concessionari ai sensi della normativa applicabile.

A fronte dell'attività di riscossione e di recupero dei Crediti Ceduti e dei crediti già ceduti ai sensi degli Originari Contratti di Cessione effettuata direttamente dall'I.N.P.S., quest'ultimo trattiene, a titolo di compenso o rimborso forfetario degli oneri di cui al presente capoverso sostenuti direttamente dall'I.N.P.S., un importo pari al (i) 3% dei Crediti Ceduti riscossi e recuperati anche ai sensi dell'art. 9 del Nuovo Contratto di Cessione, nonché dei crediti ceduti riscossi e recuperati anche ai sensi dell'art. 9 di ciascuno degli Originari Contratti di Cessione, qualora l'importo di quanto riscosso e recuperato dall'I.N.P.S. sia pari o inferiore all'80% degli incassi totali versati a SCCI, ovvero (ii) 2,50% dei Crediti Ceduti riscossi e recuperati anche ai sensi dell'art. 9 del Nuovo Contratto di Cessione, nonché dei crediti ceduti riscossi e recuperati anche ai sensi dell'art. 9 di ciascuno degli Originari Contratti di Cessione, qualora l'importo di quanto riscosso e recuperato dall'I.N.P.S. sia superiore all'80% degli incassi totali versati a SCCI; l'importo di cui al punto (i) ovvero al punto (ii) è trattenuto direttamente dall'I.N.P.S. a valere sugli incassi totali versati dall'I.N.P.S. a SCCI.

A fronte dei servizi di gestione, riscossione e recupero prestati in relazione ai Crediti Ceduti, l'I.N.P.S. riceve da SCCI una commissione, da corrispondersi con cadenza semestrale, pari ad euro 50.000 (cinquantamila); tale commissione è corrisposta secondo un ordine di priorità dei pagamenti concordato con SCCI e con i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

Art. 5.

Le caratteristiche dei titoli da emettersi, ai sensi del comma 5, dell'art. 13, da parte di SCCI, sono indicate nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede per conto di SCCI alla copertura e gestione dei rischi connessi alla variabilità dei tassi di interesse dei titoli di cui all'art. 5, anche al fine di consentire l'ottenimento ed il mantenimento del rating previsto per i medesimi e indicato nell'allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato al visto della Corte dei Conti e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 1

ALLEGATO 1

Elenco degli impegni accessori da assumersi da parte dell'I.N.P.S.:

a) impegni di informativa in merito ad eventi che abbiano determinato il venire meno dell'esistenza di qualsiasi Credito Ceduto o del relativo importo;

b) dichiarazioni e garanzie in merito: i) al proprio status di ente pubblico con personalità giuridica autonoma; ii) alla non sussistenza di procedure concorsuali o di liquidazione; e iii) ai propri poteri ed all'esistenza di tutte le autorizzazioni necessarie alla stipula del Nuovo Contratto di Cessione dei Crediti Ceduti e di assunzione degli obblighi previsti dallo stesso;

c) dichiarazioni e garanzie in merito: i) all'avvenuto adempimento di tutto quanto necessario per la stipula del Nuovo Contratto di Cessione e per l'assunzione dei connessi obblighi; ii) alla idoneità del Nuovo Contratto di Cessione a trasferire a SCCI la titolarità dei Crediti Ceduti; iii) alla capacità, ai poteri di rappresentanza ed alla debita autorizzazione della persona che sottoscriverà il Nuovo Contratto di Cessione per conto dell'I.N.P.S.; iv) al fatto che la stipula del Nuovo Contratto di Cessione non confligge con norme di legge o con altri obblighi, atti o giudizi relativi all'I.N.P.S., al suo patrimonio o ai Crediti Ceduti;

d) dichiarazioni e garanzie in merito: i) alla veridicità e correttezza delle risultanze contabili contenute nel proprio bilancio consuntivo 2003 nonché alla redazione con chiarezza secondo i principi contabili applicabili all'I.N.P.S. di detto bilancio consuntivo del 2003 e del bilancio preventivo del 2004; ii) alla conformità di tali bilanci alle norme applicabili; e iii) alla mancata insorgenza, successivamente a tali bilanci, di fatti tali da influire negativamente sulla cessione dei Crediti Ceduti ovvero sulla capacità dell'I.N.P.S. di adempiere ai propri obblighi assunti con il Nuovo Contratto di Cessione;

e) dichiarazioni e garanzie in merito: i) alla completezza, veridicità e correttezza delle informazioni relative ai Crediti Ceduti contenute negli elenchi che saranno forniti a SCCI; ii) alla legittima titolarità in capo all'I.N.P.S. dei Crediti Ceduti ed alla loro conformità alla legge; iii) al rispetto da parte dell'I.N.P.S. delle disposizioni normative e regolamentari applicabili per l'iscrizione a ruolo dei Crediti Ceduti; iv) alla capacità dell'I.N.P.S. di disporre dei Crediti Ceduti quale unico titolare legittimato ed all'assenza di precedenti cessioni a terzi o vincoli sugli stessi; v) alla legittimità della riscossione da parte dei concessionari dei Crediti Ceduti ed iscritti a ruolo, oltre alla capacità di questi ultimi di trasferire a SCCI gli incassi ottenuti dagli stessi in base a quanto previsto nelle convenzioni; vi) all'assenza di obblighi di ritenuta o deduzione fiscale sugli incassi corrisposti a SCCI a fronte dei Crediti Ceduti; vii) all'esecuzione dello stesso da parte dell'I.N.P.S., nonché alla natura privatistica della cessione dei Crediti Ceduti e degli obblighi assunti dallo stesso con il Nuovo Contratto di Cessione; viii) alla non opponibilità a SCCI di immunità o privilegi connessi alla natura di ente pubblico dell'I.N.P.S. ed alla non necessità di intervento di terzi nel Nuovo Contratto di Cessione e alla non sussistenza di facoltà di recesso dell'I.N.P.S. dal Nuovo Contratto di Cessione o di annullamento dello stesso in virtù di tale sua natura; ix) all'impegno dell'I.N.P.S. di agire in buona fede nell'esecuzione del Nuovo Contratto di Cessione tenendo conto che l'operazione di cartolarizzazione comporterà l'emissione di titoli sui mercati; x) alla piena conoscenza da parte dell'I.N.P.S. dei meccanismi contrattuali e dell'ordine di priorità previsti per i pagamenti da parte di SCCI o dei suoi incaricati a valere sui flussi di cassa rivenienti dagli incassi o dai recuperi dei Crediti Ceduti;

f) dichiarazioni e garanzie da parte dell'I.N.P.S. di attenersi alla normativa vigente alla data del Nuovo Contratto di Cessione in tema di dilazioni, e di non apportare modifiche alla stessa per quanto di propria competenza senza il consenso scritto di SCCI o dei suoi incaricati, precisandosi a tale riguardo che: i) in considerazione dell'avvenuta cessione dei Crediti Ceduti, resta esclusa ogni prerogativa dell'I.N.P.S. di sospendere la riscossione dei Crediti Ceduti ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, esclusione di cui l'I.N.P.S. prende atto; e ii) il riferimento alla normativa vigente, contenuto nell'ultimo periodo del comma 3, dell'art. 13, e negli impegni dell'I.N.P.S. ai sensi del Nuovo Contratto di Cessione, dovrà intendersi come riferito alla normativa vigente alla data di stipula del Nuovo Contratto di Cessione;

g) impegno a: i) salvi diversi accordi con le altre controparti contrattuali e preventiva conferma dalle agenzie di rating che tale cessione non comporta la riduzione del rating attribuito ai titoli in essere, a non cedere a terzi né compiere altri atti di disposizione o costitutivi di diritti, oneri o vincoli a favore di terzi diversi da SCCI sui Crediti Ceduti; ii) collaborare al fine di dare esecuzione ed attuare gli scopi prefissati dalle parti con la stipula del Nuovo Contratto di Cessione, anche attraverso la sottoscrizione di ulteriori atti o documenti che dovessero risultare necessari a tal fine; iii) adoperarsi per consentire o agevolare la riscossione dei Crediti Ceduti; iv) proseguire l'attività di accertamento dell'esistenza dei Crediti Ceduti ed a verificare l'accuratezza della documentazione presentata all'I.N.P.S. dai contribuenti; v) regolare direttamente con i concessionari le somme relative ai Crediti Ceduti riconosciute indebite ai sensi di legge; vi) effettuare la riconciliazione delle somme incassate a fronte dei Crediti Ceduti nei termini previsti dal Nuovo Contratto di Cessione; vii) contabilizzare i Crediti Ceduti secondo la normativa applicabile;

h) impegno ad informare SCCI dell'eventuale non correttezza o veridicità di quanto lo stesso I.N.P.S. abbia dichiarato o garantito alla stessa o di propri inadempimenti, trasmettendo alla stessa, con

cadenza semestrale, una comunicazione sulle verifiche effettuate in merito all'adempimento agli obblighi assunti ed alla correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese o garanzie prestate;

i) impegno a tenere indenne SCCI da qualunque danno connesso a proprie dichiarazioni e garanzie rese che risultino non corrette e veritiere, ovvero all'inadempimento di propri obblighi;

l) pattuizione di una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di risoluzione degli Originari Contratti di Cessione o di mancato trasferimento da parte dell'I.N.P.S. a SCCI degli incassi dallo stesso ricevuti a fronte dei Crediti Ceduti ovvero per inadempienza agli obblighi di pagamento di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto e di cui alla successiva lettera *m)*;

m) impegno a sostituire i Crediti Ceduti con altri crediti, ovvero a corrispondere a SCCI un importo in contanti (calcolato secondo le modalità specificate nel Nuovo Contratto di Cessione ma comunque non superiore, rispettivamente, all'80%, 50% e 50% del valore nominale dei Crediti aziende, dei Crediti artigiani e commercianti e dei Crediti agricoli) secondo quanto stabilito nel Nuovo Contratto di Cessione nell'ipotesi di inesistenza dei Crediti Ceduti, accertata anche con provvedimento giudiziale non definitivo, ovvero risultante da pronunce della Corte Costituzionale o ancora dalla non esigibilità degli stessi per intervenuta prescrizione (ad esclusione comunque di qualunque ipotesi in cui tali Crediti Ceduti non sarebbero comunque risultati esigibili per effetto dell'insolvenza del debitore o della sua irreperibilità); la sostituzione sarà ammissibile solo alle condizioni stabilite nel Nuovo Contratto di Cessione e sempreché non ne risulti alterato il rating dei titoli emessi da SCCI; l'impegno sopra previsto sarà subordinato, *inter alia*, ed in conformità a quanto disposto dal Nuovo Contratto di Cessione: i) al fatto che l'importo nominale dei Crediti Ceduti, di cui sia accertata ai sensi del Nuovo Contratto di Cessione l'inesistenza, superi l'eventuale differenza in eccesso (ponderata secondo i criteri richiamati all'art. 1 del presente decreto e nel Nuovo Contratto di Cessione) tra l'importo risultante dagli elenchi, formati in base al comma 6, dell'art. 13, e forniti a SCCI (maggiorato dell'importo degli ulteriori crediti eventualmente rinvenuti dall'I.N.P.S. che rientrino nelle tipologie dei Crediti Ceduti e non siano stati inseriti nei relativi elenchi) e l'importo nominale minimo garantito dall'I.N.P.S.; ii) alla necessità per SCCI di ottenere tali ulteriori crediti ovvero i corrispondenti importi in contanti, al fine di rispettare il piano di rimborso del capitale e degli interessi stimato per i titoli emessi ai sensi dell'art. 5, anche tenuto conto dei contratti di copertura del rischio di cui all'art. 6 che precede; e iii) alla preventiva verifica - ove siano contemporaneamente accertate inesistenze di crediti ceduti ai sensi degli Originari Contratti di Cessione, le quali, in conformità al disposto dell'art. 6.12 degli stessi, rendano necessaria per l'I.N.P.S. la sostituzione dei relativi crediti con altri crediti, ovvero la corresponsione a SCCI di corrispondenti importi in contanti determinati ai sensi dei relativi contratti - che, nonostante tali sostituzioni o versamenti, si renda comunque necessaria, ai sensi della presente lettera *m)*, la sostituzione dei Crediti Ceduti con altri crediti, ovvero la corresponsione a SCCI del corrispondente importo in contanti, al fine di rispettare il piano di rimborso stimato per i titoli emessi ai sensi del precedente art. 5;

n) impegno a: i) concedere o rifiutare motivatamente la propria approvazione ad eventuali modifiche alle convenzioni con i concessionari proposte da SCCI; ii) iscrivere a ruolo i Crediti Ceduti inclusi negli elenchi e non ancora iscritti ed a rendere esecutivi i relativi ruoli;

o) impegno a: i) gestire i Crediti Ceduti oggetto di procedimento civile e di esecuzione per conto di SCCI; ii) tenere un registro completo e aggiornato dei Crediti Ceduti; iii) fornire in tempo utile alla società di cartolarizzazione le informazioni utili per permettere a questa di effettuare le comunicazioni richieste nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione;

p) impegno a iscrivere a ruolo tutti i Crediti Ceduti non ancora iscritti secondo le tempistiche da definirsi nel Nuovo Contratto di Cessione e comunque entro il 31 dicembre 2005;

q) impegno a vigilare sull'attività dei concessionari in relazione ai Crediti Ceduti effettuando controlli, ricerche ed ispezioni e a comunicare a SCCI i risultati dei rendiconti ricevuti dai concessionari, secondo quanto sarà definito nel Nuovo Contratto di Cessione;

r) impegno a non cedere il Nuovo Contratto di Cessione e a riconoscere e collaborare con i mandatari eventualmente nominati da SCCI;

s) impegno a sopportare tutti i costi, anche fiscali, connessi con la stipula o esecuzione del Nuovo Contratto di Cessione;

t) impegno a rendersi responsabile nei confronti di SCCI, nonché dei collocatori e dei portatori dei titoli emessi ai sensi dell'art. 5, della veridicità e completezza delle informazioni fornite dall'I.N.P.S. o comunque ad esso inerenti e contenute nel prospetto informativo che dovrà essere predisposto per il collocamento dei titoli di cui all'art. 5 e nei prospetti informativi relativi alle precedenti operazioni di cartolarizzazione dei crediti già ceduti con gli Originari Contratti di Cessione, nonché delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'I.N.P.S. ai collocatori nel contesto della presente operazione di cartolarizzazione e delle precedenti operazioni di cartolarizzazione dei crediti già ceduti con gli Originari Contratti di Cessione.

ALLEGATO 2

Caratteristiche dei titoli da emettersi da parte della società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. - S.C.C.I. S.p.a. nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto.

SERIE 5A

Importo: importo nominale fino ad euro 1.800.000.000, che, sommato all'importo nominale dei titoli della Serie 8, non superi i nominali euro 4.000.000.000. L'importo complessivo effettivo, e la suddivisione di quest'ultimo tra la Serie 5A e la Serie 8 verrà determinato in prossimità del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori.

Scadenza stimata: entro 2 anni dall'emissione.

Scadenza legale: entro 7 anni dall'emissione.

SERIE 8

Importo: importo nominale fino ad euro 2.500.000.000, che, sommato all'importo nominale dei titoli della Serie 5A, non superi i nominali euro 4.000.000.000. L'importo complessivo effettivo e la suddivisione di quest'ultimo tra la Serie 5A e la Serie 8 verrà determinato in prossimità del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori.

Scadenza stimata: entro 5 anni dall'emissione.

Scadenza legale: entro 14 anni dall'emissione.

CARATTERISTICHE COMUNI ALLE SERIE 5A E 8.

Taglio dei titoli: euro 1.000,00.

Cedole e date di pagamento: semestrali, pagabili l'ultimo giorno lavorativo di gennaio e luglio, con prima cedola pagabile l'ultimo giorno lavorativo del mese di gennaio 2005.

Tasso d'interesse: Euribor 6 mesi (interpolato per il primo periodo interessi), maggiorato di un margine, da determinarsi per ciascuna Serie, in funzione della domanda degli investitori in prossimità del collocamento.

Natura dei titoli: titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della società emittente solo se, e nella misura in cui, la stessa disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. I portatori dei titoli hanno azione sul patrimonio sepa-

rato della società emittente costituito dai Crediti Ceduti e dai crediti già ceduti con gli Originari Contratti di Cessione, nonché da tutti gli altri diritti acquistati dalla società emittente nei confronti dell'I.N.P.S. o di terzi, secondo quanto disposto nel regolamento dei titoli.

Rimborso: per ogni serie è previsto il rimborso, anche in parte, a decorrere dalla data di pagamento interessi determinata quale scadenza stimata e ad ogni data di pagamento successiva, nei limiti degli importi a tal fine disponibili secondo un ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

Rating atteso: AAA da Standard & Poor's Rating Services; Aaa da Moody's Investor Service; e AAA da Fitch Ratings Ltd.

Quotazione: alla data di emissione dei titoli è prevista la quotazione dei medesimi presso la Borsa di Lussemburgo. Successivamente, i titoli possono essere ammessi a quotazione presso uno o più mercati regolamentati dell'Unione europea.

Trattazione: è prevista l'ammissione a negoziazione dei medesimi sul circuito telematico gestito dalla società M.T.S. S.p.a.

Rimborso facoltativo: la società emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero importo e non in parte) anche a seguito di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi che imponga alla società emittente di effettuare nuove ritenute o deduzioni fiscali.

Possibilità di nuove emissioni: la società emittente potrà emettere nuovi titoli o assumere finanziamenti, per anticipare in tutto o in parte e in una o più volte, il pagamento del prezzo differito e per finanziare l'acquisto di nuovi crediti contributivi dall'I.N.P.S. in applicazione di quanto previsto dall'art. 13, sempreché non ne risulti alterato il rating attribuito ai titoli emessi dalla società emittente.

Scadenza anticipata: qualora si verificassero inadempimenti da parte della società emittente, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione, anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, il Rappresentante dei portatori dei titoli avrà la facoltà, ovvero l'obbligo se così richiesto da un'assemblea straordinaria dei portatori dei titoli o da un numero dei portatori dei titoli che rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale dei titoli in essere dell'emittente, di dichiarare la società emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili pro rata senza alcuna priorità di rimborso tra di essi.

Rappresentante dei portatori dei titoli: Sanpaolo Fiduciaria S.p.a., o il suo eventuale sostituto, nominato dai sottoscrittori dei titoli.

I portatori dei titoli avranno azione diretta nei confronti della società emittente esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro interessi.

I titoli conterranno altresì una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalità di convocazione ed alle modalità di funzionamento e di assunzione delle decisioni da parte dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonché in merito alle modalità di nomina e sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilità.

Legge regolatrice: legge italiana.

Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma.

05A04360

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 febbraio 2005.

Scioglimento di tredici società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile comma 1, parte seconda;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti tredici società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

«Alba», con sede in Carbonara di Nola, costituita in data 19 gennaio 1964 per rogito notaio Salvatore Napolitano, registro società n. 143/64, REA 230987, codice fiscale n. 84005140631, BUSC n. 1154;

«Edilizia dipendenti I A C P», con sede in Napoli, costituita in data 22 novembre 1977 per rogito notaio Edele Gisolfi, registro società n. 59/78, REA n. 309341, codice fiscale n. 80026720633, BUSC n. 7499;

«La Pianese», con sede in Piano di Sorrento, costituita in data 26 febbraio 1985 per rogito notaio Ugo De Cesare, registro società n. 2700/85, REA n. 391480, codice fiscale n. 90011350635, BUSC n. 11256;

«Sweet Home», con sede in Napoli, costituita in data 16 dicembre 1988 per rogito notaio Matteo Renato Ciaccia, registro società n. 893/89, REA 456507, codice fiscale n. 05747060639, BUSC n. 12528;

«Edil Ca.Me.», con sede in Giugliano, costituita in data 28 settembre 1989 per rogito notaio Alfonso Moda, registro società n. 5603/89, REA n. 466977, codice fiscale n. 05965210635, BUSC n. 12719;

«Gardenia», con sede in Palma Campania, costituita in data 6 dicembre 1989 per rogito notaio Marcello Percuoco, registro società n. 853/90, REA n. 469076, codice fiscale n. 05983430637, BUSC n. 12805;

«Flegrea 90», con sede in Pozzuoli, costituita in data 13 febbraio 1990 per rogito notaio Mario Ferrara, registro società n. 2391/90, REA n. 472321, codice fiscale n. 06084990636, BUSC n. 12877;

«S. Francesco», con sede in Cimitile, costituita in data 28 marzo 1990 per rogito notaio Salvatore Napolitano, registro società n. 4525/90, REA n. 475505, codice fiscale n. 06074870632, BUSC n. 12982;

«Parco Verde», con sede in Tre Case, costituita in data 7 novembre 1991 per rogito notaio Diego Ciro Vanacore, registro società n. 1553/92, REA n. 495216, codice fiscale n. 06481920632, BUSC n. 13294;

«Il Tetto», con sede in Tre Case, costituita in data 7 novembre 1991 per rogito notaio Diego Ciro Vanacore, registro società n. 1552/92, REA n. 495217, codice fiscale n. 06482340632, BUSC n. 13295;

«Parco Paradiso», con sede in Tre Case, costituita in data 7 novembre 1991 per rogito notaio Diego Ciro Vanacore, registro società n. 1550/92, REA n. 495211, codice fiscale n. 06481910633, BUSC n. 13297;

«Edil Cas», con sede in Tre Case, costituita in data 7 novembre 1991 per rogito notaio Diego Ciro Vanacore, registro società n. 1551/92, REA n. 495215, codice fiscale n. 06482310635, BUSC n. 13298;

«Felegrea 2001», con sede in Napoli, costituita in data 28 gennaio 1992 per rogito notaio Errico Alifano, registro società n. 2021/92, REA 496124, codice fiscale n. 06524370639, BUSC n. 13310.

Napoli, 22 febbraio 2005

Il dirigente: MORANTE

05A04420

DECRETO 21 marzo 2005.

Scioglimento di dieci società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Visto il parere del comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti dieci società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

«Verde Speranza», con sede in Torre del Greco, costituita in data 9 marzo 1972 per rogito notaio Alberto Vitolo, registro società n. 354/72, REA n. 283001, codice fiscale n. 80042480634, BUSC n. 5362;

«Nuova edilizia nolana», con sede in Nola, costituita in data 24 febbraio 1973 per rogito notaio Armando Serpico, registro società n. 786/73, REA n. 285687, codice civile n. 00592120638, BUSC n. 5403;

«Editrice Campania», con sede in Napoli, costituita in data 8 novembre 1976, per rogito notaio Giancarlo Laurini, registro società n. 1813/76, REA n. 303484, codice fiscale n. 01327570634, BUSC n. 7106;

«Confidi Campania», con sede in Napoli, costituita in data 22 marzo 1977 per rogito notaio Giancarlo Laurini, registro società n. 715/77, REA n. 305858, codice fiscale n. 01343010631, BUSC n. 7226;

«Audace», con sede in Giugliano, costituita in data 21 ottobre 1976 per rogito notaio Nicola Salomone, registro società n. 1716/76, REA n. 303953, codice fiscale n. 01349690634, BUSC n. 7282;

«La Venere», con sede in Qualino, costituita in data 16 gennaio 1978 per rogito notaio Vittorio Iazzetti, registro società n. 487/78, REA n. 309876, codice fiscale n. 01726610635, BUSC n. 7569;

«Autotrasportatori La veloce», con sede in Napoli, costituita in data 11 marzo 1978 per rogito notaio Isabella Cosentini, registro società n. 856/78, REA n. 311300, codice fiscale n. 01535210635, BUSC n. 7681;

»Sviluppo sociale», con sede in S. Giuseppe Vesuviano, costituita in data 28 gennaio 1983 per rogito notaio Maria Grazia Ainnitti, registro società n. 1360/83, REA n. 354026, codice fiscale n. 04225610635, BUSC n. 10340;

«3 R», con sede in Casoria, costituita in data 3 novembre 1983 per rogito notaio Leopoldo Chiari, registro società n. 5208/83, REA n. 354399, codice fiscale n. 042835706630, BUSC n. 10584;

«Ike servizi e sviluppo», con sede in Portici, costituita in data 13 giugno 1991 per rogito notaio Maria Scotti Galletta, registro società n. 4786/91, REA n. 488594, codice fiscale n. 06437170639, BUSC n. 13188.

Napoli, 21 marzo 2005

Il dirigente: MORANTE

05A04419

DECRETO 11 aprile 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «Determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre i limiti di legge;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Jantra», con sede in Roma, costituita per rogito notaio De Rosa Anna in data 23 luglio 1991, repertorio n. 11204, registro società n. 10233, tribunale di Roma, BUSC n. 32757, codice fiscale n. 04413331003;

società cooperativa «Nova Civita», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Lipari A. Maria, in data 22 dicembre 1984, repertorio n. 14909, registro società n. 2637/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28633, codice fiscale n. 06824900580;

società cooperativa «Roma sud facchinaggio», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Feroli Giuseppe, in data 22 marzo 1985, repertorio 4343, registro società n. 4302/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28849, codice fiscale n. 06960680582;

società cooperativa «F C O Service», con sede in Fiumicino (Roma), costituita per rogito notaio Castelnuovo Andrea, in data 24 febbraio 1985 - repertorio n. 56157 - registro società n. 3754/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28708, codice fiscale n. 06895020581;

società cooperativa «A.N.S.A. Aedes Novas Salubres Aedificio», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Floriano Rosa, in data 5 luglio 1954 - repertorio n. 21908, registro società n. 2788, tribunale di Roma, BUSC n. 4512, codice fiscale n. 80405340581;

società cooperativa «La Petunia», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gallelli Domenico, in data 16 marzo 1991, repertorio n. 106049, registro società 7684/91, tribunale di Roma, BUSC n. 32876, codice fiscale n. 04071251005.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 11 aprile 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A04418

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 6 aprile 2005.

Approvazione del verbale di consegna definitiva del sovrappasso alla prog. 4.184,61 e le strade ricadenti nel territorio del comune di Castelvetere sul Calore - comprese nel progetto 39/40/6066 - strada di collegamento tra SS 401 e SS 164 con l'area industriale di San Mango sul Calore.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del D.L.V. del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il Coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 330 che istituisce il Ministero dalle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'ufficio B5 della D.G.C.I.I. il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dalle attività produttive;

Vista la legge 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un Commissario *ad Acta* al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del sottoscritto quale Commissario *ad acta* registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 attività produttive, foglio n. 265 e pubblicato nella G.U.R.I. n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il Commissario *ad acta* deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli Enti destinatari, preposti alla relativa gestione;

Vista la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli Enti destinatari, nonché lo stato delle relative procedure espropriative;

Vista la convenzione datata 14 settembre 1982 stipulata fra il Ministro designato - Concedente - ed il Consorzio Incomir - Concessionario - con la quale sono state disciplinate le modalità per la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di San Mango;

Visto l'Atto aggiuntivo alla citata Convenzione, stipulato in data 21 luglio 1983, con il quale sono state affidate al medesimo Concessionario la progettazione e la realizzazione della strada di collegamento SS. 401 Ofanfina-Area S. Mango;

Visto il decreto del Ministro designato in data 3 gennaio 1985, con il quale è stato approvato, con prescrizioni, il progetto esecutivo relativo alle opere di cui al citato atto aggiuntivo;

Visto il decreto del Ministro designato in data 17 aprile 1986, con il quale sono stati approvati, con prescrizioni, i progetti di variante numeri 2 e 3;

Visto il decreto del Ministro designato in data 11 settembre 1986 con il quale è stato approvato in linea tecnica, con prescrizioni, il progetto di variante n. 4;

Visto il decreto del Ministro designato in data 11 settembre 1987, con il quale è stato approvato l'atto di transazione ed aggiuntivo alla convenzione, in data 22 dicembre 1986, tra il Capo dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 legge n. 219/1981 ed il Concessionario Incomir, ed è stato, altresì, approvato, in linea definitiva, il progetto di variante n. 4, relativo ai lavori di realizzazione della strada di collegamento SS. 401 Ofantina area San Mango;

Visto il decreto del Ministro delegato in data 7 maggio 1987 con il quale è stato approvato il progetto di variante relativo allo svincolo in località «Panzone»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1988 con il quale è stato approvato in linea tecnica, con prescrizioni, il progetto di variante n. 6;

Visto il verbale in data 7 dicembre 1991 con il quale l'Ufficio GST dell'Agenzia per la promozione e sviluppo del Mezzogiorno ha consegnato in via temporanea e parziale all'Amministrazione provinciale di Avellino la strada di collegamento tra la SS 401 e SS 164 con l'area industriale di San Mango sul Calore;

Visto il decreto MICA/B5 n. 9 del 31 gennaio 2001 con il quale veniva approvata sotto il profilo tecnico ed economico la perizia di assestamento finale;

Considerata l'opportunità di procedere a transazione globale giusto anche parere giuridico del 18 settembre 2000;

Vista la relazione e certificato di collaudo redatto dalla Commissione di collaudo in data 5 luglio 2001;

Visto il decreto n. 39/B5/MAP del 12 maggio 2004, con il quale veniva approvato l'Atto di transazione sottoscritto in data 18 dicembre 2003 tra il M.A.P. ed il Concessionario Incomir e collaudo finale dei lavori della strada di collegamento tra la SS 401 e SS 164 con l'area industriale di San Mango sul Calore;

Considerato che la procedura espropriativa risulta terminata, giusta nota n. 1.070.134 del 21 maggio 2004 dell'Ufficio B5/D.G.C.I.I. del M.A.P.;

Visto il proprio decreto n. 49 del 15 luglio 2004, con il quale è stata consegnata definitivamente all'Amministrazione provinciale di Avellino la citata opera limitatamente alle opere connesse con l'asse principale;

Vista la propria comunicazione n. 1809 del 7 dicembre 2004 effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i;

Visto il decreto Commissariale n. 82 del 20 gennaio 2005, con il quale si delegava alle operazioni di consegna definitiva all'Amministrazione comunale di San Mango sul Calore, delle opere secondarie di competenza comunale, il P.A. Biagio Coscia, funzionario della Sezione di Avellino del M.A.P., in rappresentanza del Commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/2002;

Visto il verbale di consegna definitivo del sovrappasso alla prog. 4.148,61 e della viabilità minore ricadente nel territorio di codesto comune - comprese nel progetto 39/40/6066 - strada di collegamento tra la SS 401 e SS 164 con l'area industriale di San Mango sul Calore, sottoscritto in data 15 febbraio 2005 dal rappresentante del Commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/2002, P.A. Biagio Coscia e dal rappresentante dell'Amministrazione comunale di Catelvetere sul Calore.

Decreta:

Art. 1.

È approvato il verbale di consegna definitiva all'Amministrazione comunale di Castelvetere sul Calore del sovrappasso alla prog. 4.148,61 e le strade ricadenti nel territorio del comune di Castelvetere sul Calore - comprese nel progetto 39/40/6066 - strada di collegamento tra la SS 401 e SS 164 con l'area industriale di San Mango sul Calore.

Art. 2.

L'amministrazione comunale di Castelvetere sul Calore provvederà, a sua cura e spese, a volturare a proprio nome l'intestazione dei suoli, effettuata dal Concessionario, secondo direttive, nei confronti delle Amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex articolo 21 e 32 legge n. 219/1981.

Art. 3.

L'amministrazione comunale di Castelvetere sul Calore provvederà, altresì, a subentrare ovvero volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni, servitù, contratti di fornitura di servizi, inerenti il progetto.

Art. 4.

Il presente decreto viene notificato al M.A.P., al Concessionario ed al comune di Castelvetere sul Calore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 5.

Il presente decreto viene trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la successiva pubblicazione.

Roma, 6 aprile 2005

Il Commissario ad acta: D'Ambrosio

05A04382

DECRETO 11 aprile 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tossilo società cooperativa a r.l.», in Macomer, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 17 gennaio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tossilo - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Macomer (Nuoro) (codice fiscale 00175810910) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e il dott. Enrico Cera, nato a Tuili, il 20 ottobre 1962 domiciliato in Selargius (Cagliari), via Efisio Mossa (loc. Su Planu), n. 133, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04403

DECRETO 11 aprile 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Santacroce società cooperativa a responsabilità limitata», in Santa Croce sull'Arno, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 26 novembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Santacroce società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Santa Croce sull'Arno (Pisa) (codice fiscale 01449520509) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e la dott.ssa Eleonora Pagni, nato a Porretta Terme (Bologna) il 16 aprile 1967 domiciliato in Lucca, viale C. Castracani n. 93, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04404

DECRETO 11 aprile 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Fattoria società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Massa, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delga in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 4 gennaio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Fattoria società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Massa (codice fiscale 00638000455) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e la dott.ssa Nadia Parducci, nata a Lucca il 25 luglio 1968, domiciliata in Lucca, via Vittorio Emanuele II, n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04405

DECRETO 18 aprile 2005.

Elenco riepilogativo di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE, in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE;

Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Visto l'art. 1 del sopraccitato decreto legislativo che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco delle norme armonizzate europee in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto;

Visto il decreto 30 gennaio 1997, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di pubblicazione di un primo gruppo di norme armonizzate;

Visto il decreto 13 marzo 1998, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di pubblicazione di un secondo gruppo di norme armonizzate;

Visto il decreto 8 gennaio 2003, del Ministero delle attività produttive di pubblicazione di un terzo gruppo di norme armonizzate;

Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. C255 del 30 settembre 1995, n. C384 del 18 dicembre 1997, n. C59 del 25 febbraio 1998, n. C138 dell'11 maggio 2001, n. C59 del 6 marzo 2002, n. C91 del 17 aprile 2002, n. C235 del 1° ottobre 2002, n. C318 del 19 dicembre 2002, n. C80 del 3 aprile 2003, n. C118 del 20 maggio 2003, n. C163 del 12 luglio 2003, n. C261 del 30 ottobre 2003, n. C5 dell'8 gennaio 2005;

Considerata la necessità di evidenziare le norme armonizzate europee con le rispettive norme italiane corrispondenti;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto di cui alla direttiva 94/25/CE.

L'allegato 1, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco riepilogativo dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2005

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO 1

NORME ARMONIZZATE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 94/25/CE (DPR 14/08/1996, N.436)			
Numero e anno di ratifica	**Pubblicazione titolo in GUCE**	**Titolo**	**Numero e anno di pubblicazione**
EN 28846:1993	C 255 del 1995-09-30	Unità di piccole dimensioni - Dispositivi elettrici - Protezione contro l'accensione di gas infiammabili nell'ambiente circostante	UNI EN 28846:2002
EN 28846:1993/A1:2000	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Dispositivi elettrici - Protezione contro l'accensione di gas infiammabili nell'ambiente circostante	
EN 28847:1989	C 255 del 1995-09-30	Macchina del timone con sistema a cavo di acciaio e puleggia	Ritirata (sostituita dalla EN ISO 8847:2004)
EN 28848:1993	C 255 del 1995-09-30	Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza	UNI EN 28848:2002
EN 28848:1993/A1:2000	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza	
EN 28849:1993	C 255 del 1995-09-30	Pompe elettriche di sentina	Ritirata (sostituita dalla EN ISO 8849:2003)
EN 28849:1993/A1:2000	C 138 del 2001-05-11	Pompe elettriche di sentina	
EN 29775:1993	C 255 del 1995-09-30	Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza per motori fuoribordo singoli con potenza compresa tra 15 kW e 40 kW	UNI EN 29775:2002
EN 29775:1993/A1:2000	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza per motori fuoribordo singoli con potenza compresa tra 15 kW e 40 kW	
EN ISO 6185-1:2001	C 91 del 2002-04-17	Battelli pneumatici - Battelli con un motore di potenza massima di 4,5 kW	UNI EN ISO 6185-1:2004
EN ISO 6185-2:2001	C 91 del 2002-04-17	Battelli pneumatici - Battelli con un motore di potenza massima compresa tra 4,5 e 15 kW inclusi	UN EN ISO 6185-2:2004
EN ISO 6185-3:2001	C 91 del 2002-04-17	Battelli pneumatici - Battelli con un motore di potenza massima maggiore o uguale a 15 kW	UNI EN ISO 6185-3:2004
EN ISO 7840:1995	C 59 del 1998-02-25	Unità di piccole dimensioni - Tubi per combustibili resistenti al fuoco	Ritirata
EN ISO 7840:1995/A1:2000	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Tubi per combustibili resistenti al fuoco	
EN ISO 7840:2004	C 5 del 2005-01-08	Unità di piccole dimensioni - Tubi per combustibile resistenti al fuoco	UNI EN ISO 7840:2005
EN ISO 8099:2000	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Sistemi di ritenzione degli scarichi igienici	UNI EN ISO 8099:2002
EN ISO 8469:1995	C 59 del 1998-02-25	Unità di piccole dimensioni - Tubi per combustibile non resistenti al fuoco	UNI EN ISO 8469:2002
EN ISO 8469:1995/A1:2000	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Tubi per combustibile non resistenti al fuoco	
EN ISO 8665:1995	C 384 del 1997-12-18	Unità di piccole dimensioni - Motori marini di propulsione e relativi impianti - Misurazioni di potenza e dichiarazioni	UNI EN ISO 8665:2001
EN ISO 8665:1995/A1:2000	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Motori marini di propulsione e relativi impianti - Misurazioni di potenza e dichiarazioni	
EN ISO 8666:2002	C 118 del 2003-05-20	Unità di piccole dimensioni - Dati principali	UNI EN ISO 8666:2003

EN ISO 8847:2004	C 5 del 2005-01-08	Unità di piccole dimensioni - Apparecchio di governo - Sistemi del tipo a frenello (cavi, settore e puleggia)	UNI EN ISO 8847:2004
EN ISO 8849:2003	C 5 del 2005-01-08	Unità di piccole dimensioni - Pompe di sentina azionate elettricamente a corrente continua	UNI EN ISO 8849:2004
EN ISO 9093-1:1997	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Valvole a scafo e passascafi - Costruzione metallica	UNI EN ISO 9093-1:1998
EN ISO 9093-2:2002	C 80 del 2003-04-03	Unità di piccole dimensioni - Valvole a scafo e passascafi - Costruzione non metallica	UNI EN ISO 9093-2:2004
EN ISO 9094-1:2003	C 163 del 2003-07-12	Unità di piccole dimensioni - Protezione antincendio - Parte 1: Unità con lunghezza dello scafo fino a 15 m inclusi	UNI EN ISO 9094-1:2004
EN ISO 9094-2:2002	C 118 del 2003-05-20	Unità di piccole dimensioni - Protezione antincendio - Parte 2: Unità con lunghezza dello scafo maggiore di 15 m	UNI EN ISO 9094-2:2004
EN ISO 9097:1994	C 59 del 1998-02-25	Unità di piccole dimensioni - Ventilatori elettrici	UNI EN ISO 9097:2002
EN ISO 9097:1994/A1:2000	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Ventilatori elettrici	
EN ISO 10087:1996	C 384 del 1997-12-18	Unità di piccole dimensioni - Identificazione dello scafo - Sistema di codificazione	UNI EN ISO 10087:2001
EN ISO 10087:1996/A1:2000	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Identificazione dello scafo - Sistema di codificazione	
EN ISO 10088:2001	C 91 del 2002-04-17	Unità di piccole dimensioni - Impianti permanenti del combustibile e serbatoi fissi	UNI EN ISO 10088:2003
EN ISO 10133:2000	C 59 del 2002-03-06	Unità di piccole dimensioni - Sistemi elettrici - Impianti a bassissima tensione in corrente continua	UNI EN ISO 10133:2002
EN ISO 10239:2000+AC:2002	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Impianti a gas di petrolio liquefatto (GPL)	UNI EN ISO 10239:2002
EN ISO 10240:1995	C 384 del 1997-12-18	Unità di piccole dimensioni - Manuale del proprietario	Ritirata
EN ISO 10592:1995	C 59 del 1998-02-25	Unità di piccole dimensioni - Sistemi idraulici di governo	UNI EN ISO 10592:2001
EN ISO 10592:1995/A1:2000	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Sistemi idraulici di governo	
EN ISO 11105:1997	C 384 del 1997-12-18	Unità di piccole dimensioni - Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina	UNI EN ISO 11105:1998
EN ISO 11547:1995	C 384 del 1997-12-18	Unità di piccole dimensioni - Dispositivo di protezione contro l'avviamento con asse in presa	UNI EN ISO 11547:2001
EN ISO 11547:1995/A1:2000	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Dispositivo di protezione contro l'avviamento con asse in presa	
EN ISO 11591:2000	C 59 del 2002-03-06	Unità di piccole dimensioni, propulsione a motore - Campo visivo dalla posizione di governo	UNI EN ISO 11591:2002
EN ISO 11592:2001	C 59 del 2002-03-06	Unità di piccole dimensioni con scafo di lunghezza minore di 8 m - Determinazione della massima potenza di propulsione	UNI EN ISO 11592:2003
EN ISO 11812:2001	C 91 del 2002-04-17	Unità di piccole dimensioni - Pozzetti stagni e pozzetti ad autosvuotamento rapido	UNI EN ISO 11812:2003

EN ISO 12215-1:2000	C 138 del 2001-05-11	Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - Materiali: Resine termoindurenti, rinforzi di fibra di vetro, laminato di riferimento	UNI EN ISO 12215-1:2002
EN ISO 12215-2:2002	C 235 del 2002-10-01	Unità di piccole dimensioni – Costruzione dello scafo e dimensionamento - Materiali: Materiale dell'anima per costruzioni a sandwich, materiali per fissaggio	UNI EN ISO 12215-2:2003
EN ISO 12215-3:2002	C 235 del 2002-10-01	Unità di piccole dimensioni – Costruzione dello scafo e dimensionamento - Materiali: Acciaio, leghe di alluminio, legno, altri materiali	UNI EN ISO 12215-3:2003
EN ISO 12215-4:2002	C 235 del 2002-10-01	Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - Cantieri e fabbricazione	UNI EN ISO 12215-4:2003
EN ISO 12216:2002	C 318 del 2002-12-19	Unità di piccole dimensioni - Finestre, oblò, osteriggi, corazzette e porte - Requisiti di resistenza e di tenuta	UNI EN ISO 12216:2004
EN ISO 12217-1:2002	C 235 del 2002-10-01	Unità di piccole dimensioni - Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento - Imbarcazioni non a vela con lunghezza dello scafo maggiore o uguale a 6 m	UNI EN ISO 12217-1:2003
EN ISO 12217-2:2002	C 235 del 2002-10-01	Unità di piccole dimensioni - Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento - Imbarcazioni a vela con lunghezza dello scafo maggiore o uguale a 6 m	UNI EN ISO 12217-2:2004
EN ISO 12217-3:2002	C 235 del 2002-10-01	Unità di piccole dimensioni - Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento - Imbarcazioni con lunghezza dello scafo minore di 6 m	UNI EN ISO 12217-3:2004
EN ISO 13297:2000	C 59 del 2002-03-06	Unità di piccole dimensioni - Sistemi elettrici - Impianti a corrente alternata	UNI EN ISO 13297:2002
EN ISO 13590:2003	C 5 del 2005-01-08	Unità di piccole dimensioni - Moto d'acqua – Requisiti della costruzione e della installazione degli impianti Unità di piccole dimensioni - Moto d'acqua – Requisiti della costruzione e della installazione degli impianti	UNI EN ISO 13590:2004
EN ISO 13929:2001	C 59 del 2002-03-06	Unità di piccole dimensioni - Agghiaccio timone – sistemi di trasmissione ad ingranaggi	UNI EN ISO 13929:2003
EN ISO 14895:2003	C 261 del 2003-10-30	Unità di piccole dimensioni - Fornelli da cucina alimentati con carburante liquido	UNI EN ISO 14895:2004
EN ISO 14945:2004	C 5 del 2005-01-08	Unità di piccole dimensioni - Targhetta del costruttore	UNI EN ISO 14945:2005
EN ISO 14946:2001	C 59 del 2002-03-06	Unità di piccole dimensioni - Capacità di massimo carico	UNI EN ISO 14946:2002
EN ISO 15083:2003	C 261 del 2003-10-30	Unità di piccole dimensioni - Impianti di pompaggio di sentina	UNI EN ISO 15083:2004
EN ISO 15084:2003	C 163 del 2003-07-12	Unità di piccole dimensioni - Ancoraggio, ormeggio e rimorchio – Punti di forza	UNI EN ISO 15084:2004
EN ISO 15085:2003	C 261 del 2003-10-30	Unità di piccole dimensioni - Prevenzione contro le cadute in mare e mezzi di rientro a bordo	UNI EN ISO 15085:2004

EN ISO 15584:2001	C 59 del 2002-03-06	Unità di piccole dimensioni - Motori a benzina entrobordo - Impianti del combustibile e componenti elettriche installati sul motore	UNI EN ISO 15584:2002
EN ISO 16147:2002	C 80 del 2003-04-03	Unità di piccole dimensioni - Motori diesel entrobordo - Impianti del combustibile e componenti elettrici installati sul motore	UNI EN ISO 16147:2004

Le norme UNI sono reperibili per consultazione e vendita presso la sede UNI di Milano in via Battistotti Sassi 11/B c.a.p. 20133 e presso la sede UNI di Roma in via delle Colonnelle 18 c.a.p. 00186. Sito internet www.uni.com

05A04410

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 aprile 2005.

Disposizioni nazionali di attuazione e di pagamento, di cui al decreto ministeriale 9 marzo 2005, n. 763, per la concessione di contributi finanziari a fondo perduto a favore degli imprenditori ittici nazionali, che esercitano le attività di pesca in acque marittime.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che all'art. 10 prevede incentivi finanziari per i soggetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale del 9 marzo 2005, con il quale sono concessi contributi a fondo perduto in favore delle imprese che esercitano l'attività di pesca in acque marittime, quale parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti a seguito dell'aumento del costo dei mezzi di produzione;

Visto il regolamento CE n. 186/04 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca, che prevede la possibilità di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE, e quindi non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88 del trattato stesso;

Considerata la necessità di fissare le modalità di attuazione del citato decreto ministeriale 9 marzo 2005, in conformità con le disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1860/04;

Vista la nota n. 883 del 21 marzo 2005 con la quale il dott. Vincenzo Pilo, capo Dipartimento delle politiche di mercato, ha attribuito l'incarico di firma al vice direttore generale dott. Pasquale Giannella;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari del presente decreto sono le imprese da pesca nazionali che esercitano l'attività di pesca in acque marittime.

Art. 2.

Determinazione del contributo

Il contributo, di cui all'art. 1 del decreto 9 marzo 2005, concesso per ogni singola unità produttiva autorizzata all'esercizio della pesca, è determinato in relazione alle seguenti classi di stazza espressa in GT:

a) unità fino a 10 GT euro 500;

b) unità fino a 50 GT euro 750;

c) unità fino a 100 GT euro 1.000;

d) unità oltre 100 GT euro 1.250.

L'importo del contributo *de minimis,* per singola unità produttiva, non potrà superare, per il triennio 2005-2007, il limite massimo stabilito dal regolamento comunitario citato in premessa.

Per le unità il cui equipaggio è regolato con contratto «alla parte» l'importo del contributo *de minimis* dovrà essere ripartito tra i membri dell'equipaggio nella stessa proporzione prevista dal contratto medesimo.

Art. 3.

Termini e modalità di presentazione delle istanze

Le istanze, conformi all'allegato al presente decreto, devono essere depositate o trasmesse al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la

pesca e l'acquacoltura, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Fasi del procedimento

L'amministrazione procede, per le istanze trasmesse entro i termini di cui all'art. 3, all'istruttoria finalizzata alla verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, al riscontro del possesso dei requisiti previsti e formalizza la concessione del contributo con un apposito provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2005

Il vice direttore generale: GIANNELLA

ALLEGATO

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Via dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto .... , nato a .... (........) il.................... codice fiscale .... in qualità di .... dell'impresa di pesca .... partita I.V.A. ....

Chiede

di essere ammesso a beneficiare del contributo di cui al decreto ministeriale 9 marzo 2005 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

Dichiara:

Che l'impresa di pesca è iscritta nei registri:

Numero d'iscrizione	Parte	Compartimento	Data iscrizione

Che l'impresa di pesca è armatrice della/e unità indicata/e.

Che la/e unità retro indicata/e sono in possesso della licenza di pesca e/o attestazione provvisoria in corso di validità.

Che le unità non sono in disarmo.

Che, per le unità dotate della stazza in TSL, si riserva di far pervenire a fini della corresponsione del contributo, la documentazione con tale caratteristica tecnica misurata in GT in conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento CEE n. 2930/86.

Di aver ricevuto i seguenti contributi a titolo del *de minimis* ....

Che vi sono variazioni rispetto a quanto pre-compilato ☐ SI ☐ NO.

A tal fine comunica le seguenti coordinate bancarie:

conto corrente n. .... intestato all'impresa richiedente, presso la banca .... codice ABI .... codice CAB .... codice IBAN ....

Il sottoscritto allega fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità.

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene effettuata.

Luogo e data ....

Il richiedente ....

Nome Nave	Num. UE	Targa	Gt	Licenza	Data Licenza

Indicare nello spazio sottostante la riga eventuali variazioni rispetto ai dati precompilati. In tal caso barrare la casella SI relativa al campo della precedente pagina «variazioni rispetto a quanto precompilato».

05A04454

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° aprile 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Anita Sigrist, di titolo di formazione, acquisito nella Spazio economico europeo, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale

26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 16 marzo 2005, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licentiata Philosophiae» rilasciato il 2 luglio 1993 dall'Università di Berna;

titolo di abilitazione all'insegnamento: diploma per l'insegnamento delle lingue straniere inglese e russo, rilasciato dalla direzione dell'istruzione pubblica del Cantone di Berna il 2 luglio 1996, posseduto da Anita Sigrist, nata a Zurigo, il 3 marzo 1967, di cittadinanza comunitaria (italiana); ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - inglese e russo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - inglese e russo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 2, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A04411

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche - Schemi idrici regione Basilicata - Opere per l'integrazione delle condotte maestre, delle diramazioni, dei serbatoi e del completamento delle reti di distribuzione di alcuni abitati della Valle dell'Agri - Primo lotto funzionale - Progetto definitivo. (Deliberazione n. 53/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 c.d. «legge obiettivo», che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi dal 134 al 142 compreso, ai sensi dei quali, tra l'altro, è stabilito che la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il comma 176 dell'art. 4 della legge n. 350/2003, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

Visto l'art. 1, comma 13, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191, che sostituisce l'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, precisando - tra l'altro - che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche Amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nella stesura conseguente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella regione Basilicata, l'«Acquedotto dell'Agri, integrazione condotte maestre e varie»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'Intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - 5 aprile 2004, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66/2004 S.O.), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;

Vista la nota 23 febbraio 2004, n. 95, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sulle «Opere acquedottistiche della Valle dell'Agri, integrazione condotte maestre e varie - primo lotto funzionale», proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, con prescrizioni e programma interferenze, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle risorse stanziate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riser-

vandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Basilicata, sottoscritta il 20 dicembre 2002;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento in esame consiste nella realizzazione delle «Opere acquedottistiche della Valle dell'Agri, integrazione condotte maestre e varie - 1° lotto funzionale»;

che le caratteristiche tecniche delle principali opere da realizzare sono in sintesi le seguenti:

sistemazione gruppo sorgentizio Oscuriello;

ripristino continuità idraulica di una tubazione esistente;

sistemazione area Montemurro;

aumento della capacità idrica di tre serbatoi;

rete idrica di Sant'Arcangelo;

rifacimento di vari partitori;

posa in opera di apparecchiature di controllo, regolazione e misura dell'intero Acquedotto dell'Agri;

che l'opera è stata esclusa dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale ai sensi del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 47/1998;

che il CTAR della regione Basilicata - Dipartimento infrastrutture e mobilità - con voto n. 344 del 16 giugno 2003 si è espresso positivamente, con prescrizioni;

che il progettista, tramite il Responsabile unico del procedimento, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le integrazioni progettuali che adeguano il progetto alle prescrizioni del Dipartimento ambiente e territorio della regione Basilicata, nonché ha previsto, nel quadro economico, le somme necessarie al rilievo e superamento delle interferenze urbane ed al rilievo delle utenze oggetto delle prescrizioni contenute nel citato voto n. 344 del CTAR della regione Basilicata - Dipartimento infrastrutture e mobilità, dato che l'adempimento a tali prescrizioni potrà avvenire solo in corso d'opera;

che i manufatti non ricadono in aree sensibili e/o sottoposte a vincoli come da attestazione del Responsabile unico del procedimento del 9 luglio 2003, n. 2286/80b;

che il Responsabile unico del procedimento in data 28 gennaio 2004 ha dichiarato concluso, nei termini di legge e senza osservazioni ed opposizioni, il procedimento di dichiarazione di pubblica utilità;

che la regione Basilicata, nella qualità di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso il progetto definitivo, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, alle Amministrazioni interessate ed agli Enti gestori delle interferenze, i quali hanno formulato le proprie osservazioni;

che gli Enti interessati hanno rilasciato nulla osta di massima sia per gli aspetti localizzativi che per le interferenze;

che il presidente della regione Basilicata, con nota n. 4016/8002 del 2 dicembre 2003, ha espresso parere di conformità in relazione alla localizzazione delle opere;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, ha convocato apposita Conferenza dei Servizi, conclusasi positivamente in data 24 novembre 2003;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è individuato nella regione Basilicata;

che, ai sensi della propria delibera n. 143/2002, al progetto in argomento è stato assegnato il CUP G99J04000010001;

che sono state predisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le prescrizioni e il programma interferenze di cui all'allegato 1;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento proposto per il finanziamento è di 17.275.300 euro, di cui 1.777.993 euro per IVA;

che la scheda di sintesi del piano economico-finanziario allegata alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non evidenzia per l'opera in argomento un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione, in considerazione delle caratteristiche tecniche e normative del settore;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni e il programma interferenze proposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo delle «Opere per l'integrazione delle condotte maestre, delle diramazioni, dei serbatoi e del completamento delle reti di distribuzione di alcuni abitati della Valle dell'Agri - primo lotto funzionale» per un importo di 17.275.300 euro. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è apposto il vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti

nelle aree interessate. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'Intesa Stato-Regione sulla localizzazione delle opere.

1.2. Le prescrizioni e il programma interferenze proposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportati nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Concessione contributo.

2.1. Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1 è assegnato alla regione Basilicata l'importo complessivo di 17.275.300 euro, in termini di volume di investimenti, così articolato:

anno 2005: 11.000.000 euro;

anno 2006: 6.275.300 euro.

L'onere relativo a ciascuna annualità viene imputato sul limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziata dalla legge n. 350/2003 per la stessa annualità. La quota del contributo non potrà comunque superare l'importo di 1.006.725 euro per il limite di impegno relativo all'anno 2005 e l'importo di 574.318 euro per il limite di impegno relativo all'anno 2006.

3. Clausole finali.

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto definitivo dell'intervento relativo alle «Opere per l'integrazione delle condotte maestre, delle diramazioni, dei serbatoi e del completamento delle reti di distribuzione di alcuni abitati della Valle dell'Agri - primo lotto funzionale» approvato con la presente delibera.

3.2. La verifica delle prescrizioni e del programma interferenze che, ai sensi del precedente punto 1.2, devono essere recepite in fase di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, ove non diversamente specificato nelle stesse, sarà effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.3. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'esecuzione dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero dell'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e del programma interferenze riportate nel menzionato allegato 1, nonché sul rispetto delle altre indicazioni nello stesso contenute.

3.4. Il citato Ministero provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 190/2002, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.

3.5. Il CUP G99J04000010001 assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 143/2002, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 353

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI, PROGRAMMA INTERFERENZE

Prescrizioni.

1) Nell'ambito degli affidamenti della gestione dei servizi idrici, sarà opportunamente tenuto conto che le opere sono state interamente finanziate con fondi pubblici. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

2) L'importo della progettazione esecutiva e l'importo delle spese tecniche rappresentano limiti massimi di spesa e in sede di progetto esecutivo dovranno essere determinati analiticamente alla luce della normativa vigente sulle opere pubbliche e delle attività effettivamente svolte dai tecnici incaricati. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

3) Prima dell'appalto, si provvederà a verificare lo stato giuridico di tutte le utenze e, comunque, assicurare che le stesse siano conturizzate. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

4) Prima dell'appalto, si provvederà alla netta separazione dei lavori «a misura» da quelli «a corpo» secondo quanto espressamente previsto dagli articoli 19 e 21 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

5) Prima dell'appalto si provvederà ad integrare i disciplinari e i piani di manutenzione con le istruzioni relative all'installazione a alla manutenzione dei contatori. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

Ambientali.

In sede di definizione del progetto esecutivo

6) I nuovi serbatoi dovranno essere incassati nel terreno prevedendo, ove possibile, anche la realizzazione di tetti «giardino». La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

7) Contestualmente al posizionamento delle condotte è fatto obbligo il ripristino dello stato dei luoghi e della vegetazione «*ante operam*» con essenze autoctone di ecotipo locale di provenienza regionale. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

8) Le opere in cemento armato dei partitori, dei serbatoi e di ogni altro manufatto fuoriterra devono essere rivestite in pietra locale ad «*opus incertum*», mentre le coperture dei partitori e dei serbatoi devono essere realizzati con coppi di argilla. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

9) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le prescrizioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavoratori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene

pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dei comuni.

In fase di realizzazione.

10) Si comunicherà all'Ufficio compatibilità ambientale sia la data di inizio lavori che quella di ultimazione dei lavori. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della regione.

Tecniche.

In sede di definizione del progetto esecutivo

11) Per il rifacimento del partitore nel comune di Viaggiano sito in località Case Rosse si terrà presente che per gli infissi dovranno essere utilizzate essenze in legno o PVC tipo legno. Per il partitore di piazza Papa Giovanni XXIII, si terrà in debito conto l'attuale sistemazione di suddetta piazza. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del comune.

In fase di realizzazione.

12) Per le opere ricadenti nei territori dei comuni di San Martino D'Agri, di Marsico Vetere e di Viggiano, durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione, è fatto obbligo al Soggetto Aggiudicatore di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche e altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente, nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche e altimetriche, tracciate in luogo e consegnate all'incaricato del comune. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dei comuni.

13) La delibera del CIPE di approvazione del progetto deve rimanere depositata nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dei comuni.

14) Per le opere ricadenti nei territori dei comuni di San Martino D'Agri e di Marsico Vetere, la data di inizio lavori deve essere comunicata dal soggetto aggiudicatore a mezzo di lettera raccomandata diretta alle Amministrazioni dei comuni di San Martino D'Agri e Marsico Vetere e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte dei funzionari dei rispettivi Uffici tecnici comunali, che ne redigeranno apposito verbale. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dei comuni.

15) Per le opere ricadenti nei territori dei comuni di Aliano e Sant'Arcangelo il soggetto aggiudicatore, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto agli Uffici tecnici comunali di pertinenza. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dei comuni.

16) Per le opere ricadenti nei territori dei comuni di Armento, di Aliano, e di Sant'Arcangelo, il soggetto aggiudicatore, prima dell'inizio dei lavori, segnalerà, per iscritto, all'Ufficio tecnico comunale il nominativo e l'indirizzo dell'Impresa assuntrice e quelli del Direttore dei Lavori delle opere. Analoga informazione sarà trasmessa in caso di sostituzione del Direttore dei Lavori. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dei comuni.

17) Per le opere ricadenti nei territori dei comuni di Aliano, di Armento, di Sant'Arcangelo, di Viaggiano, di Marsiconuovo e Guardia Perticara, non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. All'occorrenza l'occupazione di tali vie e spazi deve essere concordata con l'Ufficio tecnico comunale. Le aree occupate, a lavoro ultimato, devono essere restituite nello stato in cui sono state consegnate, anche nel caso in cui i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di trenta giorni. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dei comuni.

18) Per le opere ricadenti nei territori dei comuni di Aliano, di Armento, di Sant'Arcangelo, di Viggiano e di Marsiconuovo, il luogo dei lavori deve essere chiuso lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti; ogni angolo sporgente dovrà essere munito di vetri rossi e lanterna, che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dei comuni.

19) Per le opere ricadenti nei territori dei comuni di Aliano, di Armento, e di Viggiano, è fatto obbligo di denunciare alle competenti autorità gli scarichi da effettuare qualunque sia il loro recapito (suolo, sottosuolo acque superficiali e sotterranee, fognature ecc.). La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dei comuni.

20) Per le opere ricadenti nel territorio del comune di Armento, qualora durante l'esecuzione dei lavori sia necessario rimuovere i cavi elettrici della pubblica illuminazione, gli stessi devono essere rimossi a cura e spese del titolare della concessione e successivamente ripristinati, detti lavori non devono provocare danni. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del comune.

21) Per le opere ricadenti nel territorio del comune di Armento, gli aggetti e sporgenze devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche del vigente piano di dettaglio e del regolamento edilizio. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del comune.

22) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti del comune di Sant'Arcangelo, dovrà essere presentata dagli interessati regolare preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali. Le cauzioni, versate al comune per occupazione del suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite a norma di regolamento, previo benestare dell'U.T.C., che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del comune.

23) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sulle aree interessate dai lavori dovranno essere spostati a cura e spese del soggetto aggiudicatore. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del comune.

Programma interferenze.

24) Il soggetto aggiudicatore dovrà inviare il progetto esecutivo, al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze delle condotte, con servizi e viabilità, ai seguenti enti:

Amministrazione provinciale di Matera;

Amministrazione provinciale di Potenza;

Amministrazioni dei seguenti comuni:

comune di Aliano, comune di Gorgoglione, comune di Armento, comune di Gallicchio, comune di Guardia Perticara, comune Marsiconuovo, comune di Marsicovetere, comune di Missanello, comune di Paterno, comune di San Martino d'Agri, comune di Viggiano, comune di Sant'Arcangelo, comune di Montemurro;

ANAS S.p.a.

Gli attraversamenti saranno regolamentati secondo la vigente normativa tecnica di settore.

25) L'attraversamento e/o il fiancheggiamento di strade o di proprietà delle province di Potenza e di Matera saranno regolati da apposita concessione.

05A04401

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 aprile 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici provinciali ACI di Macerata, pubblico registro automobilistico e ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 8 aprile 2005, l'irregolare funzionamento degli uffici provinciali ACI di Macerata - pubblico registro automobilistico e ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

Gli uffici sopra individuati non hanno operato nel giorno 8 aprile 2005, dalle ore 10 alle ore 12 per partecipazione del personale ad assemblea sindacale.

La procura generale della repubblica di Ancona, con nota 8 aprile 2005, prot. 877/U/AffGen/05, ha effettuato la segnalazione e ha contemporaneamente chiesto di regolarizzare la situazione.

Riferimenti normativi dell'atto.

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770,, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 26 aprile 2005

Il direttore regionale: SPAZIANI

05A04453

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 11 aprile 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071: modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 giugno 1936, n. 78;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto rettorale n. 547 del 23 maggio 1992, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 16, della legge n. 168/1989, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito delle diverse componenti;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione dello statuto di autonomia dell'Università della Calabria;

Visto il decreto rettorale n. 124 del 7 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 2002, con il quale è stato modificato lo statuto di autonomia di questa Università;

Visto il verbale n. 11 del 14 luglio 2004 con il quale il senato accademico integrato ha approvato la modifica dell'art. 2.2 dello statuto di autonomia di questo Ateneo;

Vista la nota del 12 aprile 2004, prot. GP/n. 870 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha approvato la proposta di modifica sopra indicata;

Decreta:

L'art. 2.2 dello statuto di autonomia dell'Università della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è così modificato:

Art. 2.2 *(Il rettore).* — Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge.

1. Il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione;

b) assicura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario, ed in particolare provvede all'emanazione dello statuto e dei regolamenti d'Ateneo e delle singole strutture;

c) vigila sul corretto funzionamento delle strutture dell'Università, assicurando l'adozione di criteri che garantiscano l'efficienza dei servizi e l'individuazione delle responsabilità;

d) emana annualmente, entro il 30 giugno, il bando per l'ammissione degli studenti;

e) esercita l'attività disciplinare sul personale docente, sui ricercatori e sugli studenti nell'ambito delle competenze previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto;

f) stipula contratti e convenzioni non affidati alle competenze del direttore amministrativo e delle singole

strutture didattiche e di ricerca secondo le norme del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) presenta all'inizio di ciascun anno accademico agli organi dell'Università una relazione sullo stato dell'Ateneo;

h) elabora ed invia agli organi dell'Università le linee generali del programma annuale di attività dell'Università;

i) predispone, sentiti il comitato di coordinamento e programmazione ed il consiglio degli studenti, il bilancio di previsione per i successivi adempimenti;

l) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme di legge, dal presente statuto e dai regolamenti generali e particolari d'Ateneo.

2. Il rettore viene eletto fra i professori di prima fascia dell'Università, a seguito di presentazione di candidature ufficiali, secondo le norme di cui al successivo art. 7.1, dura in carica quattro anni e non può essere eletto più di due volte consecutive.

Per tutta la durata della carica, il rettore ha diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica.

L'elettorato attivo è costituito:

a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori - N_D;

b) da tutto il personale tecnico-amministrativo di ruolo - N_T. Il voto di ognuno degli appartenenti a questa categoria sarà pesato in maniera che il totale dei voti disponibili per la categoria rappresenti il 5% degli aventi diritto al voto di cui alla lettera *a)*;

c) dagli studenti - N_S - facenti parte del consiglio degli studenti e dagli studenti facenti parte dei consigli di corso di studio. Il voto di ognuno di essi sarà pesato in maniera che il totale dei voti disponibili per gli studenti sia pari al 5% degli aventi diritto al voto di cui alla lettera *a)*.

I pesi dei voti delle categorie di cui alle lettere *b)* e *c)*, determinati in fase di costituzione delle liste elettorali, in base alle formule riportate di seguito, saranno arrotondati in maniera standard alla seconda cifra decimale.

Detti rispettivamente N_D, N_T e N_S i numeri totali di professori e ricercatori, i tecnici e amministrativi e di studenti aventi diritto al voto, il peso dei voti dei tecnici P_T e degli studenti P_S saranno determinati rispettivamente dalle formule

$$P_r = 0,05\ \frac{N_D}{N_{PT}} \qquad \text{e} \qquad P_S = 0,05\ \frac{N_D}{N_S}$$

Nelle prime due votazioni, valide se vi partecipa almeno la metà più uno dei professori di ruolo e fuori ruolo, il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori consensi nella seconda votazione: il ballottaggio è valido se partecipa al voto almeno il 40% dei professori di ruolo e fuori ruolo. In caso di parità anche nel ballottaggio, prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Le votazioni si svolgono a distanza di quindici giorni l'una dall'altra.

Il candidato eletto è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il rettore nomina un pro-rettore, scelto tra i professori di prima fascia. Il pro-rettore, sostituisce il rettore in tutte le sue attribuzioni, in caso di assenza o impedimento.

Il rettore può avvalersi della collaborazione di altri professori di ruolo o di ricercatori dell'Ateneo da lui scelti, ai quali può delegare, con proprio decreto, specifiche funzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Ateneo.

Arcavata di Rende, 11 aprile 2005

Il rettore: LA TORRE

05A04406

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Cassiano, in Comacchio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita di S. Cassiano, con sede in Comacchio (Ferrara).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A04397

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Margherita da Cortona, in Comacchio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita di S. Margherita da Cortona, con sede in Comacchio (Ferrara).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A04398

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Omobono nella Chiesa Cattedrale, in Comacchio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita di S. Omobono nella Chiesa Cattedrale, con sede in Comacchio (Ferrara).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A04399

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita degli Artieri e Mercanti in S. Agnese, in Ferrara

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita degli Artieri e Mercanti in S. Agnese, con sede in Ferrara.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, con sede in Ferrara.

05A04400

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 maggio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2953
Yen giapponese	135,21
Lira cipriota	0,5808
Corona ceca	30,148
Corona danese	7,4439
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68175
Fiorino ungherese	250,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1950
Corona svedese	9,1718
Tallero sloveno	239,48
Corona slovacca	38,890
Franco svizzero	1,5410
Corona islandese	82,95
Corona norvegese	8,1115
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3500
Leu romeno	36231
Rublo russo	35,9950
Nuova lira turca	1,7534
Dollaro australiano	1,6652
Dollaro canadese	1,6176
Yuan cinese	10,7206
Dollaro di Hong Kong	10,0920
Rupia indonesiana	12318,30
Won sudcoreano	1294,91
Ringgit maltese	4,9220
Dollaro neozelandese	1,7712
Peso filippino	70,043
Dollaro di Singapore	2,1181
Baht tailandese	51,138
Rand sudafricano	7,8145

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A04787

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Shampoo antiparassitario Floh».

Decreto n. 22 del 24 marzo 2005

La titolarità dell'autorizzazione immissione in commercio del medicinale per uso veterinario SHAMPOO ANTIPARASSITARIO FLOH, è ora trasferita alla società Vebi Istituto Biochimico s.r.l., via Desman, 43, S. Eufemia di Borgoricco (Padova) - codice fiscale n. 00285300273.

La produzione viene effettuata presso lo stabilimento in precedenza autorizzato fatta salva l'eventuale modifica di denominazione.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04396

Comunicato relativo al decreto 10 marzo 2004, recante: «Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario».

Nella parte del decreto 10 marzo 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 77 del 1° aprile 2004 alla voce:

Titolare A.I.C.: Janssen - Cilag spa:

Flukiver sol. orale 5% - flac. 1 lt - A.I.C. n. 100245012;

Flukiver sol. orale 5% - flac. 5 lt - A.I.C. n. 100245024;

Flukiver sol. orale 5% - flac. 10 lt - A.I.C. n. 100245036.

è da intendersi:

Titolare A.I.C.: Janssen Pharmaceutica NV - Turhoutseweng 30, Beerse, Belgio:

Flukiver sol. orale 5% - flac. 1 lt - A.I.C. n. 100245012;

Flukiver sol. orale 5% - flac. 5 lt - A.I.C. n. 100245024;

Flukiver sol. orale 5% - flac. 10 lt - A.I.C. n. 100245036.

05A04402

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti l'accertamento dei requisiti per l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Con decreto n. 35679 del 15 marzo 2005 l'accertamento di cui all'art. 1 del decreto direttoriale n. 27669 del 21 gennaio 2000, relativo alla sussistenza del requisito della stabilità di impiego dei lavoratori dipendenti da ACEA S.p.a., è esteso al personale dipendente della società ACEA Voinoi S.p.a. con sede in Roma. A seguito di tale accertamento la società ACEA Voinoi S.p.a. è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento e l'esonero decorrono dal 1º marzo 2001, data del passaggio dei lavoratori dalla società ACEA S.p.a. alla società ACEA Voinoi S.p.a., già ACEA Clienti S.p.a. al 31 dicembre 2002.

05A04325

Provvedimenti di annullamento di decreti di concessione di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35702 del 17 marzo 2005 è annullato il decreto ministeriale del 10 giugno 2004, n. 34181, con il quale è stato concesso il programma per contratto di solidarietà presentato dalla Industria Spalmati Fiore S.r.l. con sede in Napoli e stabilimento di Pignataro Maggiore - Napoli, limitatamente al periodo dal 24 gennaio 2005 al 19 maggio 2005.

05A04326

Provvedimenti di modifica del decreto di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35701 del 17 marzo 2005 è modificato il decreto n. 35244 del 1º dicembre 2004, relativo alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991, con l'inserimento di tre lavoratori in contratto di formazione lavoro, tra i dipendenti interessati alla CIGS nell'unità di Avezzano (Aquila). In favore della ditta OLIIT S.p.a. con sede in Parma.

05A04327

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35672 del 15 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Calzaturificio Astra S.r.l., con sede in Barletta, unità di Barletta, per il periodo dal 13 dicembre 2004 al 12 dicembre 2005.

Con decreto n. 35674 del 15 marzo 2005 èconcesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della SOGAF S.r.l. con sede in: Napoli, unità di Campobasso, per il periodo dal 7 giugno 2003 al 6 giugno 2004.

Con decreto n. 35675 del 15 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della R.T.E. S.r.l., con sede in Roma, unità di Caltanisseta, Agrigento, Siracusa, Trapani, Palermo, Messina, Catania, per il periodo dal 2 novembre 2004 al 1º novembre 2005.

Con decreto n. 35676 del 15 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della CE.I.A.S. S.r.l., con sede in Bari unità di Catanzaro, per il periodo dal 12 luglio 2002 al 11 luglio 2003.

Con decreto n. 35677 del 15 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Eporlux S.p.a., con sede in Cascinette D'Ivrea (Torino), unità di Potenza, per il periodo dall'11 luglio 2004 al 10 luglio 2005.

Con decreto n. 35678 del 15 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Cooperativa portabagagli S.c. a r.l., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 15 febbraio 2004 al 31 febbraio 2004.

Con decreto n. 35680 del 17 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Industria dolciaria Stefania S.p.a., con sede in Farra di Soligo (Treviso), unità di Farra di Soligo (Treviso), per il periodo dal 1º novembre 2003 al 31 ottobre 2004.

Con decreto n. 35681 del 17 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Sorgenti San Paolo S.p.a., con sede in Roma, unità di: Né (Genova), per il periodo dal 17 giugno 2004 al 16 dicembre 2004.

Con decreto n. 35682 del 17 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993 della Cirio ricerche S.p.a., con sede in Piana di Monte Verna (Caserta), unità di Piana di Monte Verna (Caserta), per il periodo dall'8 gennaio 2005 al 25 maggio 2005.

Con decreto n. 35683 del 17 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Nuova Mistral S.p.a., con sede in Sermoneta (Latina), unità di Sermoneta (Latina), per il periodo dal 10 dicembre 2004 al 9 dicembre 2005.

Con decreto n. 35684 del 17 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Grafindustria S.r.l. con sede in Trento, unità di Trento, per il periodo dal 16 dicembre 2004 al 15 dicembre 2005.

Con decreto n. 35685 del 17 marzo 2005 èconcesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Tecno Electric S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma, Santa Marinella (Roma) Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Tortolì (Nuoro), Palermo, Olbia (Sassari), Siracusa, Catania, per il periodo dal 25 novembre 2004 al 24 novembre 2005.

Con decreto n. 35686 del 17 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Ambiente & Ingegneria S.p.a., con sede in Bari, unità di Bari, per il periodo dal 7 dicembre 2004 al 6 dicembre 2005.

Con decreto n. 35687 del 17 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della SMECO S.p.a., con sede in Roma, unità di Cosenza, per il periodo dal 1º settembre 2004 al 31 agosto 2005.

Con decreto n. 35688 del 17 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della SMECO S.p.a., con sede in Roma, unità di Reggio di Calabria, per il periodo dal 1º settembre 2004 al 31 agosto 2005.

Con decreto n. 35689 del 17 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Tecarb S.r.l., con sede in Teano (Caserta), unità di Teano (Caserta), per il periodo dal 9 febbraio 2005 all'8 febbraio 2006.

Con decreto n. 35690 del 17 marzo 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Torcitura Giovanni Barili di Giuseppe Barili e C. Società in accomandita semplice, con sede in Dorio (Lecco), unità di Dorio (Lecco), per il periodo dal 17 dicembre 2004 al 16 dicembre 2005.

05A04330 - 05A04328

Provvedimenti di parziale annullamento e riconcessione della cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35692 del 17 marzo 2005 è annullato il decreto direttoriale del 29 luglio 2004, n. 34597, con il quale è stato concesso il trattamento di integrazione salariale per la ditta Fonderie Sant'Emilia S.r.l., limitatamente al periodo dal 19 giugno 2004 al 2 maggio 2005 e concesso il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria della medesima ditta per il periodo dal 18 giugno 2004 al 17 giugno 2005 per l'unità produttiva di Novara.

05A04329

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35673 del 15 marzo 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 34959, del 18 ottobre 2004, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863, limitatamente al periodo dal 1º novembre 2004 al 31 dicembre 2004, per la cooperativa Portabagagli G. Mazzini S.c. a r.l. con sede in Pescara, unità di Pescara.

05A04331

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla modifica dell'articolo 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Soave superiore».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164:

esaminata, nel corso della riunione del 14 aprile 2005, la domanda presentata dal Consorzio volontario di tutela Vini Soave D.O.C. e Recioto di Soave D.O.C.G., con sede in Soave (Verona), intesa ad ottenere la modifica dei commi 1 e 7 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata garantita «Soave Superiore» - riconosciuta con decreto ministeriale 29 ottobre 2001 - per quanto attiene specificatamente l'estensione della zona ove è consentito l'imbottigliamento del vino di che trattasi e la variazione della data d'immissione al consumo del medesimo.

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla regione Veneto.

Esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, la modifica di che trattasi redatta nel testo appresso riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 5 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «SOAVE SUPERIORE».

L'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore - riconosciuto con decreto ministeriale 29 ottobre 2001, è modificato secondo il testo appresso riportato:

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono aver luogo in provincia di Verona.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70 %. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

L'uso della specificazione «Classico», in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita «Soave superiore», è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di origine più antica, indicata all'art. 3, lettera *b)* del presente disciplinare di produzione, vinificate nella stessa e nell'ambito dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona medesima.

Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini previa istruttoria della regione Veneto, anche in cantine aziendali oppure in cantine cooperative situate al di fuori della predetta zona, ma comunque all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Soave».

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave superiore» e «Soave superiore Classico» devono essere immessi al consumo solo dopo un periodo di affinamento in bottiglia di almeno tre mesi e comunque non prima del 1º settembre successivo alla vendemmia.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Soave superiore» designato con la qualificazione «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno tre mesi in bottiglia, a partire dal 1º novembre dell'annata di produzione delle uve.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È ammesso l'arricchimento con mosti concentrati, prodotti dalle uve della zona di produzione della denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave» classico o con mosti concentrati rettificati.

Prima dell'immissione al consumo i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave superiore» possono essere designati, a cura dei detentori, con la denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave» classico se ne hanno i requisiti.

Entro i termini previsti dalla normativa vigente si deve provvedere ad annotare nei registri ufficiali di cantina i volumi e gli estremi dei vasi vinari interessati e darne comunicazione all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ed alla Camera di commercio di Verona.

05A04364

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare dei vini, a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio tutela vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» in data 14 maggio 2003, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata «Assisi»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Reggio Emilia il 5 ottobre 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere della Regione Emilia Romagna del 1° settembre 2003, prot. n. 24765, espresso sulla domanda sopra citata;

Ha espresso, nella riunione del 14 aprile 2005, presente il funzionario della Regione Emilia Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Colli di Scandiano e Canossa Sauvignon (anche nelle tipologie frizzante, passito e riserva);

Colli di Scandiano e Canossa Malvasia (anche nelle tipologie frizzante e spumante);

Colli di Scandiano e Canossa Pinot (anche nella tipologia frizzante e spumante);

Colli di Scandiano e Canossa Chardonnay (anche nella tipologia frizzante e spumante);

Colli di Scandiano e Canossa Lambrusco Grasparossa (anche nella tipologia frizzante);

Colli di Scandiano e Canossa Lambrusco Montericco Rosso (anche nella tipologia frizzante);

Colli di Scandiano e Canossa Lambrusco Montericco Rosato (anche nella tipologia frizzante);

Colli di Scandiano e Canossa Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva);

Colli di Scandiano e Canossa Marzemino (anche nelle tipologie frizzante e novello);

Colli di Scandiano e Canossa Malbo gentile (anche nelle tipologie frizzante e novello);

Colli di Scandiano e Canossa Bianco (anche nelle tipologie frizzante e spumante);

Colli di Scandiano e Canossa Bianco Classico (anche nella tipologia frizzante);

Colli di Scandiano e Canossa Rosso (anche nelle tipologie frizzante e novello).

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon (anche nella tipologia frizzante, passito e riserva):

Sauvignon in misura non inferiore al 90%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Trebbiano Romagnolo e Chardonnay.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia (anche nella tipologia frizzante e spumante):

Malvasia di Candia aromatica in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia B., Pinot Bianco, Pinot Grigio, Trebbiano Romagnolo e Chardonnay.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot (anche nella tipologia frizzante e spumante,):

Pinot Bianco e/o Pinot Nero per il 100%.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay (anche nella tipologia frizzante e spumante):

Chardonnay in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Pinot Bianco, Pino Nero e Pinot Grigio.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa: (anche nella tipologia frizzante):

Lambrusco Grasparossa in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Montericco, Ancellotta, Malbo Gentile e Croatina.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosso: (anche nella tipologia frizzante):

Lambrusco Montericco in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salammo, Malbo Gentile, Ancellotta e Croatina.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco Rosato: (anche nella tipologia frizzante):

Lambrusco Montericco in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salammo, Malbo Gentile, Ancellotta e Croatina.

Le uve devono essere vinificate in bianco.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva):

Cabernet Sauvignon in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Sangiovese, Merlot e Ancellotta.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino (anche nella tipologia frizzante e novello):

Marzemino in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Croatina, Sgavetta e Malbo Gentile.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile (anche nella tipologia frizzante e novello,):

Malbo Gentile in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Croatina e Sgavetta.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Bianco (anche nelle tipologie classico frizzante e spumante):

Spergola in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia, Trebbiano Romagnolo, Pinot Bianco e Pinot Grigio. È ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia Aromatica fino ad un massimo del 5%.

Il vino «Colli di Scandiano e di Canossa» Bianco prodotto nella zona di origine più antica, delimitata all'art. 3, può recare la qualificazione «Classico».

«Colli di Scandiano e di Canossa» Rosso (anche nella tipologia novello e frizzante):

Marzemino, minimo 50%, Cabernet-Sauvignon e Malbo Gentile, congiuntamente o disgiuntamente, massimo 35%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve a bacca nera non aromatiche provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Reggio Emilia.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata Colli di Scandiano e di Canossa devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto i territori amministrativi dei seguenti comuni: Albinea, Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio, S. Polo d'Enza, Canossa, Vezzano sul Crostoso, Viano, Scandiano, Castellarano e Calsalgrande e, in parte, i comuni di Reggio Emilia, Casina, S. Ilario d'Enza e Cavriago.

In particolare la zona di produzione è così delimitata:

partendo a nord della provincia di Reggio Emilia dal punto di congiunzione del confine comunale di Montecchio con il torrente Enza, la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, il confine comunale di Montecchio fino ad incontrare la strada comunale che porta a Gazzaro. Prosegue con tale strada, verso est, fino ad immettersi sulla Via Emilia in prossimità del Villaggio Bellarosa. Segue la via Emilia verso est fino ad incontrare il confine comunale di S. Ilario d'Enza in prossimità di Guida che segue verso sud fino all'incontro con il confine comunale di Montecchio.

Segue il predetto confine fino ad incontrare il confine comunale di Cavriago seguendolo fino alla strada comunale denominata via Guardanavona. Segue tale strada verso sud fino al capoluogo di Cavriago e prosegue poi con la strada provinciale che conduce a Roncina. Segue la predetta strada, raggiunge la località Roncina, prosegue con Via Gorizia fino ad incontrare via Inghilterra seguendola fino all'incontro con via F.lli Rosselli. Prosegue verso sud con tale via fino all'incontro con Via Bartolo da Sassoferrato, che segue fino ad incontrare via Oliviero Ruozzi. Procede con essa verso sud fino a S. Rigo dove si congiunge con la strada che porta a Rivalta. Segue questa strada fino a Rivalta dove si congiunge con la statale Reggio - Rivalta, indi in prossimità di quota 101,4, la delimitazione prosegue con la strada che si congiunge in località Cristo con la strada Reggio Emilia - Albinea. Prosegue verso nord-est toccando la località Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est, porta a Canali e giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che in direzione sud-est passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in località Osteria si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a Ponte del Gazo fino ad incontrare il canale di Secchia. Segue il suddetto canale fino ad incontrare il confine comunale di Scandiano, lo segue fino ad incontrarsi in prossimità della località S. Donnino con il confine comunale di Casalgrande. Segue il predetto confine fino ad incontrarsi in località Veggia con il confine comunale di Castellarano che segue fino a congiungersi con il Torrente Tresinaro a quota 171 da cui inizia il confine comunale di Viano. Prosegue verso sud con tale confine indi risalendo a nord in località Monte Duro si congiunge con il confine comunale di Vezzano sul Crostolo che segue risalendo sempre verso nord fino a congiungersi in località Bettola con la strada statale che porta a Casina. La segue fino all'incontro con la strada comunale, che passando da Paullo e Costaferrata, conduce a Bergogno, dove si ricongiunge con il confine comunale di Canossa. La delimitazione segue verso sud tale confine risalendo poi a nord per congiungersi con il confine comunale di S. Polo d'Enza. Prosegue poi seguendo il Torrente Enza fino a congiungersi in prossimità di località Sconnavacca con il confine comunale di Montecchio, che segue sempre seguendo il Torrente Enza fino ad incontrare il punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco con la menzione «classico» devono essere prodotte nella zona di origine più antica comprendente i seguenti comuni: in tutto il comune di Albinea e in parte i comuni di Viano, Scandiano, Casalgrande, Castellarano e Reggio Emilia.

La descrizione della zona è la seguente:

partendo da ovest della provincia di Reggio Emilia, dal punto di congiunzione del confine comunale di Albinea con il Torrente Crostolo, la linea di delimitazione segue in direzione nord-est detto torrente fino ad incontrare la strada che conduce a Villa Corbelli. Prosegue quindi con essa fino all'Osteria del Capriolo. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in territorio di Reggio Emilia seguendo 1a strada provinciale Albinea - Reggio Emilia e toccando nell'ordine le località Cristo e Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che in direzione est porta a Canali e che giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che, in direzione sud-est, passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in località Osteria, si congiunge con 1a statale che conduce a Scandiano che segue in direzione di Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a ponte del Gazo fino ad incontrare il canale Secchia. Segue il suddetto canale fino a Madonna della Neve e, da questa località, prosegue lungo il tracciato stradale che, passando per Case Tomba e Chiozzino, giunge in località Molini. Da questa località, la linea di delimitazione segue il canale di Reggio fino a Castellarano. Dal Molino di Castellarano la linea segue la strada comunale che, passando per il Cimitero di Castellarano giunge alla località Barcaiuoli e di qui, seguendo 1a strada vicinale esistente raggiunge Case Piloni ed il Rio di S. Valentino. Risale il corso del rio fino alla località Scuole ove imbocca il tracciato stradale che passando per Ca' de Prodi, Telarolo, Rondinara, Ca' de Gatti e proseguendo in direzione sud passa per la Minghetta e raggiunge, deviando verso nord-ovest in prossimità di quota 228, la località di S. Polo (sede comunale di Viano). Proseguendo poi lungo lo stesso tracciato stradale, la linea di delimitazione passa per Case Paulli, Ca' de Vezzosi, Regnano, Ca' di Regnano, Ca' Bertacchi, Cavazzone e poco oltre quest'ultima località incontra il confine comunale di Albinea - Viano. Segue il predetto confine comunale Vezzano - Albinea che segue fino ad incontrare il Torrente Crostolo, punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare, per tutte le tipologie previste, i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon 10,00% vol.; Sauvignon Passito 11,00% vol.;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot 10,50% vol.;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot Spumante 9,50% vol.;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay 10,50% vol.;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay Spumante 9,50% vol.;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia 9,50% vol.;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia Spumante 9,50% vol.;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Bianco 10,00% vol.;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Bianco Spumante 9,50% vol.;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Bianco classico 10,00% vol.;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa 9,50% vol.;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco 9,50% vol.;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet Sauvignon 11,00% vol.;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino 10,50% vol.;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo Gentile 10,50% vol.;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Rosso 10,50% vol.

Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la Regione Emilia-Romagna, con proprio provvedimento, potrà stabilire, di anno in anno prima della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito nel precedente comma, fermi restando i limiti minimi previsti dalla normativa vigente.

Art. 5.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini Colli di Scandiano e di Canossa» devono essere atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse sono quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con parete produttiva sdoppiata.

Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la densità di piantagione per i nuovi impianti non potrà essere inferiore 1.600 viti per ettaro.

Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la densità di piantagione per i nuovi impianti non potrà essere inferiore a 2.000 viti per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura: è ammessa l'irrigazione di soccorso.

Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» per tutte le tipologie previste non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:

Colli di Scandiano e di Canossa

Sauvignon	15 t
Malvasia	16 t
Pinot	15 t
Chardonnay	15 t
Lambrusco Grasparossa	16 t
Lambrusco Montericco	16 t
Marzemino	16 t
Cabernet Sauvignon	15 t
Malbo Gentile	16 t
Bianco	16 t
Bianco classico	15 t
Rosso	15 t

Le rese, anche nelle annate favorevoli, devono essere riportate nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

Qualora la resa di uva per Ha superi il limite stabilito del 20% in più l'intera produzione non potrà rivendicare la DOC. La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva-vino finito superi detto limite, ma non oltre il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto sulla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

La denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» seguita dal riferimento al nome dei vitigni, può essere utilizzata per produrre il vino spumante ottenuto con mosto e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.

La tipologia Colli di Scandiano e Canossa Sauvignon «Riserva» è riservata ai vini tranquilli con un invecchiamento minimo di 18 mesi (di cui almeno 6 in botti di legno) a decorrere dal 1° novembre dello stesso anno della vendemmia.

La tipologia Colli di Scandiano e Canossa Cabernet Sauvignon «Riserva» è riservata ai vini tranquilli con un invecchiamento minimo di 24 mesi (di cui almeno 6 in botti di legno) a decorrere dal 1° novembre dello stesso anno della vendemmia.

Art. 7.

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione, ivi compresa la presa di spuma e l'affinamento in bottiglia, 1a spumantizzazione e 1'invecchiamento in legno e in bottiglia per le tipologie per cui è previsto devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma e Modena, a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno dieci anni e producano tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso.

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione ivi compresa la presa di spuma e l'affinamento in bottiglia, la spumantizzazione e l'invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco classico devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata all'art. 3 e nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente in tale zona.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - consentire, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, la vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Colli di Scandiano e di Canossa» bianco classico a quelle aziende produttrici singole e/o associate site al di fuori della predetta zona di vinificazione, ma all'interno della zona di cui al primo comma del presente articolo, purché dimostrino di aver vinificato con continuità le uve provenienti dalla zona di produzione del «Colli di Scandiano e di Canossa» già «Bianco di Scandiano» DOC nei dieci anni precedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione dei vini a DOC «Colli di Scandiano e di Canossa» prodotti nelle zone delimitate dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto d'uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varietà previste dal presente disciplinare e iscritte all'Albo o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite

Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a DOC «Colli di Scandiano e di Canossa» aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino DOC «Colli di Scandiano e di Canossa».

La dolcificazione per la presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini a DOC «Colli di Scandiano e di Canossa» o con mosto concentrato vinificato, anche sui prodotti arricchiti.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

I vini nella tipologia novello devono essere ottenuti con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

I vini sottoposti ad invecchiamento in botte, possono presentare lieve sentore di legno.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato;

sapore: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto corpo, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato;

sapore: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto corpo, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon «riserva»:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, gradevolmente aromatico con lieve sentore di legno;

sapore: caratteristico, secco, armonico, di giusto corpo, sapido con lieve sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon «passito»:

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;

odore: delicato, caratteristico, armonico, gradevole, fine;

sapore: gradevolmente dolce, armonico, pieno e vellutato;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

acidità totale: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot:

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, fresco, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, fresco, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Pinot spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato, fine;

sapore: sapido, fresco, armonico, asciutto, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay:

colore: paglierino chiaro;

odore: gradevole, delicato, fine, caratteristico;

sapore: armonico, asciutto, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: paglierino chiaro;

odore: gradevole, delicato, fine, caratteristico;

sapore: armonico, asciutto, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Chardonnay spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino chiaro;

odore: delicato, fine, caratteristico;

sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, anche intenso;

sapore: aromatico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 4,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, anche intenso;

sapore: aromatico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 4,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, anche intenso;

sapore: aromatico, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 6,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco anche classico:

colore: paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, gradevolmente aromatico;

sapore: caratteristico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco frizzante e bianco classico frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: paglierino più o meno carico;

odore: caratteristico, gradevolmente aromatico;

sapore: caratteristico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» bianco spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno carico;

odore: gradevole, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: caratteristico, sapido, fresco, armonico, di giusto corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa:

colore: rubino;

odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;

sapore: sapido e armonico, dolce, amabile, abboccato, secco;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Grasparossa frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rubino;

odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;

sapore: sapido e armonico, dolce, amabile, abboccato, secco;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosso e rosato:

colore: rosso o rosato;

odore: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco;

sapore: caratteristico, fresco, gradevole, armonico, di giusto corpo, abboccato, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale: 6,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l per la tipologia rosso, 15,0 g/l per la tipologia rosato.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Lambrusco Montericco rosso e rosato frizzante:

spuma; vivace, evanescente;

colore: rosso o rosato;

odore: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco;

sapore: caratteristico, fresco, gradevole, armonico di giusto corpo, abboccato, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale: 6,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l per la tipologia rosso, 15,0 g/l per la tipologia rosato.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet - Sauvignon:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico ed etereo;

sapore: armonico, lievemente tannico, secco, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Cabernet - Sauvignon «riserva»:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico con lieve sentore di legno;

sapore: caratteristico, armonico, pieno, vellutato con lieve sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: gradevole, pieno, dolce, amabile, abboccato, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: gradevole, pieno, dolce, amabile, abboccato, secco;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Marzemino novello:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: gradevole, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo gentile:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: caratteristico, gradevole, pieno, dolce, amabile, abboccato, secco;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.;

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo gentile frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: caratteristico, gradevole, pieno, dolce, amabile, abboccato, secco;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» Malbo gentile novello:

colore: rosso;

odore: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: sapido, tranquillo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» rosso:

colore: rosso;

odore: caratteristico, fruttato, floreale;

sapore: secco, gradevole, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

È consentito l'invecchiamento anche in botti di legno.

«Colli di Scandiano e di Canossa» rosso frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso;

odore: caratteristico, fruttato, floreale;

sapore: secco, gradevole, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Colli di Scandiano e di Canossa» rosso novello:

colore: rosso;

odore: vinoso, intenso. fruttato;

sapore: sapido, tranquillo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Art. 9.

La tipologia «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon «passito» è riservata al vino ottenuto dalle uve dei vitigni Sauvignon per almeno il 90%.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 40% (resa riferita all'uva fresca).

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

Le uve destinate all'appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico minimo naturale di gradi 11.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon - passito - deve avvenire dopo che le stesse abbiano subito un periodo di appassimento. È ammessa nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria ventilata per la disidratazione delle uve onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico totale naturale minimo di gradi 16 per cento.

Il vino «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon - passito - può essere immesso al consumo a decorrere dal 10 novembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia, di cui almeno uno in botte.

Nella fase di invecchiamento è ammesso il taglio con i vini di diverse annate, mantenendo l'85% dei vino dell'annata dichiarata.

Art. 10.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» è vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non diventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticolture, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Art. 11.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon, Pinot, Chardonnay, Malvasia, Bianco classico, Bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco, *Rosso*, Marzemino e Malbo Gentile, previsti dal presente disciplinare nel tipo frizzante, se confezionati in recipienti di capacità inferiori a 5 litri, possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro chiuse con tappo di sughero o altro materiale consentito, anche a fungo ancorato. I vini a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» Sauvignon Pinot, Chardonnay, Malvasia, Bianco classico, Bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco, *Rosso*, Marzemino, Malbo Gentile e Cabernet-Sauvignon previsti dal presente disciplinare nella tipologia tranquillo, se confezionati in recipienti di capacità inferiore a 5 litri, possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro con tappo di sughero o altro materiale consentito.

I vini frizzanti a denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa» Malvasia, Bianco classico, Bianco, *Rosso*, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco, Rosso e Rosato, Malbo Gentile, devono essere imbottigliati in recipienti di vetro fino a 3 litri.

05A04359

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Captopril Hexal»

Estratto determinazione n. 71 del 27 aprile 2005

Medicinale: CAPTOPRIL HEXAL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a., via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Confezioni:

30 compresse da 25 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 036315012/M (in base 10), 12N7W4 (in base 32);

100 compresse da 25 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 036315024/M (in base 10), 12N7VVJ (in base 32);

200 compresse da 25 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 036315036/M (in base 10), 12N7VVW (in base 32);

30 compresse da 50 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 036315048/M (in base 10), 12N7X8 (in base 32);

100 compresse da 50 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 036315051/M (in base 10), 12N7XC (in base 32);

200 compresse da 50 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 03631 5063/M (in base 10), 12N7XR (in base 32);

24 compresse da 50 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 036315075/M (in base 10), 12N7Y3 (in base 32);

50 compresse da 25 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 036315087/M (in base 10), 12N7YH (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa da 25 mg e da 50 mg contiene:

principio attivo: captopril 25 mg e 50 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido di mais, lattosio monoidrato, acido stearico.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee, 1 - 39179 Barleben (Germania).

Confezionamento primario e secondario e rilascio dei lotti anche presso: Tillomed Laboratoires Ltd 3 Howard Road, Eaton Socon PE19 8ET St Neots Cambridgeshire (Inghilterra).

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione: CAPTOPRIL HEXAL è indicato per il trattamento dell'ipertensione.

insufficienza cardiaca: CAPTOPRIL HEXAL è indicato per il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica con riduzione della funzione ventricolare sistolica, in combinazione con diuretici e, quando necessario, con digitale e beta-bloccanti.

infarto del miocardio:

trattamento a breve termine (4 settimane): CAPTOPRIL HEXAL è indicato in qualunque paziente clinicamente stabile, entro le 24 ore da un infarto;

prevenzione a lungo termine dell'insufficienza cardiaca sintomatica: CAPTOPRIL HEXAL è indicato in pazienti clinicamente stabili con disfunzione ventricolare sinistra asintomatica (frazione di eiezione $\leq$ 40%).

Nefropatia diabetica di tipo I: CAPTOPRIL HEXAL è indicato per il trattamento della nefropatia diabetica macroproteinurica nei pazienti con diabete di tipo I.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 24 compresse da 50 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 036315075/M (in base 10), 12N7Y3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,42 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,30 euro.

Confezione: 50 compresse da 25 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 036315087/M (in base 10), 12N7YH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,92 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,12 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04478

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Copaxone»

Estratto determinazione n. 72 del 27 aprile 2005

Medicinale: COPAXONE.

Titolare A.I.C.: Teva Pharmaceuticals Ltd 5 Chancery Lane - Clifford's Inn, Londra EC4A 1BU Inghilterra.

Confezione: 20 mg/ml soluzione iniettabile 28 siringhe preriempite - A.I.C. n. 035418021/M (in base 10), 11SVX5 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: 1 siringa preriempita con 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: glatiramer acetato 20 mg equivalenti a glatiramer base 18 mg;

eccipienti: mannitolo, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Baxter Pharmaceutical Solutions LLV Bloomington IN (USA), Teva Pharmaceutical Ind. Ltd PO. Box 353 - 44102 Kfar Saba Israele.

Controllo: Pharmachemie B.V. Swensweg 5 P.O. Box 552 RN 2003 Haarlem Olanda - Lab. J. Simon SA 10, Vieux Chemin du Poete B-1301 Wavre Belgio - Huntingdon Life Sciences plc Wooley Road Alconboury Huntigdon PE17 5HS Inghilterra - Orpahell BV Swensweg 5 - 2003 RN Haarlem (Olanda) - Orphahell BV Industrieweg 23 PO. Box 163 - 3640 AD Mijdrecht Olanda - Biogal Pharmaceutical Works Ltd Pallagi ùt 13-4042 Debrecen Ungheria.

Rilascio dei lotti: Orphahell BV Industrieweg 23 - 3640 AD Mijdrecht Olanda.

Indicazioni terapeutiche: Copaxone è indicato per ridurre la frequenza delle recidive in pazienti deambulanti (cioé in grado di camminare senza aiuto) affetti da sclerosi multipla (SM) recidivante, con fasi di remissione, caratterizzata da almeno due attacchi di disfunsione neurologica nel precedente periodo di due anni.

Copaxone non è indicato in pazienti affetti da SM progressiva primaria o secondaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 20 mg/ml soluzione iniettabile 28 siringhe preriempite - A.I.C. n. 035418021/M (in base 10), 11SVX5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A», nota 65.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 769,30 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1269,65 euro.

Sconto obbligatorio dell'8,9% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Condizioni e modalità di impiego: prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla Direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04479

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carboplatino Teva»

Estratto determinazione n. 73 del 27 aprile 2005

Medicinale: CARBOPLATINO TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma b.v. Industrieweg 23, P.O. Box 217 3640 AE Mijdrecht (Olanda).

Confezione: 1 flacone 600 mg/60 ml - A.I.C. n. 034347068/M (in base 10), 10S61W (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

principio attivo: carboplatino 10 mg;

eccipienti: mannitolo, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione controllo: Pharmachemie B.V. 5 Swensweg Postfacht 552 - 2003 Haarlem Olanda.

Indicazioni terapeutiche: carboplatino è indicato nel trattamento di:

1. carcinoma epiteliale dell'ovaio in fase avanzata in:

prima scelta;

seconda scelta, dopo il fallimento d'altri chemioterapici.

2. carcinoma del polmone a piccole cellule, in associazione ad altri agenti chemioterapici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

1 flacone 600 mg/60 ml - A.I.C. n. 034347068/M (in base 10), 10S61W (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 191,56 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 300,42 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Le confezioni della specialità medicinale devono esser poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla Direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04477

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glamin»

Estratto determinazione n. 74 del 27 aprile 2005

Medicinale: GLAMIN.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.A. - via Camagre 41-43, 37063 Isola della Scala (Verona).

Confezione: 10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 032105090/M (in base 10), 0YMSN2 (in base 32).

Confezione: 10 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 032105102/M (in base 10), 0YMSNG (in base 32).

Confezione: 6 flaconi da 1000 ml - A.I.C. n. 032105114/M (in base 10), 0YMSNU (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: 100 ml di soluzione per infusione contengono:

principi attivi:

alanina g 16,0 - arginina g 11,30 - acido aspartico g 3,40 - acido glutammico g 5,60 - glicil-glutammina H2O g 30,27 (corrisponde a glicina 10,27 g e glutammina 20,0 g) - glicil-tirosina 2H20 g 3,45 (corrispondente a glicina 0,94 g e tiroxina 2,28 g) - istidina g 6,80 - isoleucina g 5,60 - leucina g 7,90 - lisina acetato g 12,70 (corrispondente a lisina 9,0 g) - metionina g 5,60 - fenitalanina g 5,85 - prolina g 6,80 - serina g 4,50 - treonina g 5,60 - triptofano g 1,90 - valina g 7,30.

eccipienti:

acido citrico q.b.a. pH 5,8;

acqua per preparazioni iniettabili q.b.a. 1000 ml.

Produzione e controllo: Baxter Deutschland GmbH Dr. Vandirgerstrasse, 1 - 94447 Plattling Germania - Fresenius Kabi Austria GmbH - Hafnerstrasse 36 A-8055 Graz Austria.

Indicazioni terapeutiche: Glamin fornisce aminoacidi quale apporto in terapia nutrizionale parenterale quando la nutrizione per via orale od enterale è impossibile, insufficiente o controindicata, specie in pazienti con stato catabolico da moderato a grave.

In regimi di nutrizione parenterale le soluzioni aminoacidiche devono essere sempre somministrate in combinazione con soluzioni infusionali che forniscono un appropriato apporto calorico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 032105090/M (in base 10), 0YMSN2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 10 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 032105102/M (in base 10), 0YMSNG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 6 flaconi da 1000 ml - A.I.C. n. 032105114/M (in base 10), 0YMSNU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04480

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vistabex»

Estratto determinazione n. 75 del 27 aprile 2005

Medicinale: VISTABEX.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a., via Salvatore Quasimodo, 134/138 - Roma.

Confezione: 4 unità/0,1 ml polvere per soluzione iniettabile flaconcino da 50 unità - A.I.C. n. 036103024/M (in base 10), 12FSVJ (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Composizione: ogni flaconcino di liofilizzato contiene:

principio attivo: tossina botulinica di tipo A* 4 unità allergan** per 0,1 ml di soluzione ricostituita.

———

* di clostridium botulinum

** una unità corrisponde alla dose letale media (LD_{5o}) del prodotto ricostituito iniettato per via intraperitoneale nei topi, in condizioni definite

eccipienti: albumina umana, cloruro di sodio.

Produzione e rilascio dei lotti: Allergan Pharmaceuticals (Ireland) Ltd - Castlebar Road - Westport - County Mayo - Irlanda.

Indicazioni terapeutiche: «Vistabex» è indicato per il temporaneo miglioramento delle cure verticali, di grado da moderato a grave, tra le sopracciglia al corrugamento negli adulti di età < 65 anni, quando la gravità di tali rughe ha un importante impatto psicologico per il paziente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 4 unità/0,1 ml polvere per soluzione iniettabile flaconcino da 50 unità - A.I.C. n. 036103024/M (in base 10), 12FSVJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

USPL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialisti identificati (specialisti in chirurgia plastica, chirurgia maxillo facciale, dermatologia, oftalmologia).

Smaltimento scorte:

i lotti già prodotti della confezione da 4 unità 0,1 ml polvere per soluzione iniettabile flaconcino da 100 unità con numero di A.I.C. 036103012, che verrà sostituita dalla confezione da 50 unità, possono essere mantenuti in commercio fino all'esaurimento delle scorte.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04481

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento di alcune confezioni della specialità medicinale «Climoston».

Estratto provvedimento UPC/II/1809 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: CLIMOSTON.

Confezioni:

A.I.C. n. 031050038 - «10» 1 blister 14 compresse + 14 compresse;

A.I.C. n. 031050040 - «10» 3 blister 14 compresse + 14 compresse.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0124/001/W003, II/04, N01.

Tipo di modifica: modifica stampanti.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto alle altre specialità medicinali indicate nella terapia ormonale sostitutiva.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1810 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: CLIMOSTON.

Confezioni:

A.I.C. n. 031050077/M - «L 1/10» compresse film rivestite 1 blister 28 compresse;

A.I.C. n. 031050089/M - «L 1/10» compresse film rivestite 3 blister 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0167/001/W001 ,II/02.

Tipo di modifica: modifica stampanti.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto alle altre specialità medicinali indicate nella terapia ormonale sostitutiva.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1811 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: CLIMOSTON.

Confezioni:

A.I.C. n. 031050091/M - «1,5 conti» 14 compresse rivestite con film in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 031050103/M - «1,5 conti» 28 compresse rivestite con film in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 031050115/M - «1,5 conti» 280 (10×28) compresse rivestite con film in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 031050127/M - «1,5 conti» 84 (3×28) compresse rivestite con film in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0370/001/II/002, w01.

Tipo di modifica: modifica stampanti.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto alle altre specialità medicinali indicate nella terapia ormonale sostitutiva.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04029 - 05A04028 - 05A04027

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento di alcune confezioni della specialità medicinale «Femoston».

Estratto provvedimento UPC/II/1812 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: FEMOSTON.

Confezioni:

A.I.C. n. 033639055/M - «L1/10» compresse film rivestite 1 blister 28 compresse;

A.I.C. n. 033639057/M - «L1/10» compresse film rivestite 3 blister 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0124/003/W003, II/04.

Tipo di modifica: modifica stampanti.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto alle altre specialità medicinali indicate nella terapia ormonale sostitutiva.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1813 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: FEMOSTON.

Confezioni:

A.I.C. n. 033639079/M - «1,5 conti» 14 compresse rivestite con film in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 033639081/M - «1,5 conti» 28 compresse rivestite con film in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 033639093/M - «1,5 conti» 280 (10×28) compresse rivestite con film in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 033639105/M - «1,5 conti» 84 (3×28) compresse rivestite con film in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0369/001/II/002, W01.

Tipo di modifica: modifica stampanti.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto alle altre specialità medicinali indicate nella terapia ormonale sostitutiva.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1814 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: FEMOSTON.

Confezioni:

A.I.C. n. 033639016/M - «10» 1 blister 14 compresse + 14 compresse;

A.I.C. n. 033639028/M - «10» 3 blister 14 compresse + 14 compresse;

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0124/001/W003, II/04, N01.

Tipo di modifica: modifica stampanti.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto alle altre specialità medicinali indicate nella terapia ormonale sostitutiva.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04026 - 05A04025 -05A04024

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Femseven».

Estratto provvedimento UPC/II/1815 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: FEMSEVEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 029966013/M - «50» 4 cerotti transdermici 15 cm 2 (50 mcg/die);

A.I.C. n. 029966025/M - «50» 12 cerotti transdermici 15 cm 2 (50 mcg/die);

A.I.C. n. 029966037/M - «75» 12 cerotti transdermici 75 mcg/die;

A.I.C. n. 029966049/M - «75» 4 cerotti transdermici 75 mcg/die;

A.I.C. n. 029966052/M - «100» 12 cerotti transdermici 100 mcg/die;

A.I.C. n. 029966064/M - «100» 4 cerotti transdermici 100 mcg/die.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

Nunero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0145/001-003/II/017 e W10.

Tipo di modifica: modifica stampanti.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto alle altre specialità medicinali indicate nella terapia ormonale sostitutiva.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04023

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Eptausa».

Estratto provvedimento UPC/II/1816 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: EPTAUSA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033158015/M - 50 mcg/die 4 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 033158027/M - 50 mcg/die 12 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 033158039/M - 75 mcg/die 4 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 033158041/M - 75 mcg/die 12 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 033158054/M - 100 mcg/die 4 cerotti transdermici;

A.I.C. n. 033158066/M - 100 mcg/die 12 cerotti transdermici.

Titolare A.I.C.: Bracco Imaging S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0265/002-003/II/008 e W01, 1A/09.

Tipo di modifica: modifica stampanti e modifica officina.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto alle altre specialità medicinali indicate nella terapia ormonale sostitutiva. Sostituzione di un sito responsabile per il rilascio dei lotti con esclusione del controllo dei lotti: da «Merck KGaA Frankfurter Strabe 250 64293 Darmstad - Germania» a «Laboratoire Theramex - 6 Av Prince Hèrèditaire Albert, BP 59/MC 98007 Monaco».

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04022

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Epiestrol».

Estratto provvedimento UPC/II/1817 del 4 aprile 2005

Specialità medicinale: EPIESTROL.

Confezioni:

A.I.C. n. 029000015 - «25 microgrammi die cerotti transdermici» 8 cerotti da 2 mg;

A.I.C. n. 029000027 - «50 microgrammi die cerotti transdermici» 8 cerotti da 4 mg;

A.I.C. n. 029000039 - «100 microgrammi die cerotti transdermici» 8 cerotti da 8 mg;

A.I.C. n. 029000041/M - Septem 4 cerotti transdermici 2,5 mg;

A.I.C. n. 029000054/M - Septem 12 cerotti transdermici 2,5 mg;

A.I.C. n. 029000066/M - Septem 4 cerotti transdermici 5 mg;

A.I.C. n. 029000078/M - Septem 12 cerotti transdermici 5 mg;

A.I.C. n. 029000080/M - Septem 4 cerotti transdermici 7,5 mg;

A.I.C. n. 029000092/M - Septem 12 cerotti transdermici 7,5 mg.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0303/001-003/W003; UK/H/0303/001-003/N01.

Tipo di modifica: modifica stampanti.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto rispetto alle altre specialità medicinali indicate nella terapia ormonale e sostitutiva.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04021

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento n. 18 del 25 gennaio 2005, del Ministero della salute, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Cistrynol"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 2005).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 61, prima colonna, al settimo rigo, dove è scritto: «Titolare A.I.C.: *Intervet Italia S.r.l.*, con sede legale in Aprilia ...», leggasi: «Titolare A.I.C.: *Intervet Productions S.r.l.*, con sede legale in Aprilia ...».

05A04594

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501106/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.